# RAGIONI

P E R

La magn. D. Eleonora Oriolo madre, ed erede ab intestato della sù Marianna Ferrari

### IN ESCLUSIONE

Del fedecommesso preteso dalle magn.
D. Gelsomina, e D. Teresa Ferrari.

DEGNISS. COMMESS.
11 Reg. Conf. Sig. D. Antonio Spinelli:



Presso lo Scrivano Nicoletti.

(1) 多种的原理。

anno Milania

## J. M. J.



Assat' a miglior vita la pupilla Marianna Ferrari, figlia del fu Scipione della Città di Corigliano, per la G.C. della Vicaria fu di lei dichiarata erede ab intestato sua Madre D. Eleonora Oriolo, la quale su pur anche immessa nel possesso de' beni ereditarj. Credea, non esser molestata dal possesso di quei beni, al godimento de' quali per legal indubitata ragione era chiamata, per rattemperarle il duolo della perdita dell'unica sua diletta

figlia: ma non fu così. Ha ella tolerato il rancore, e lo dispendio di due gravi litigi, per li quali non guari doppo, ottenuto il possesso, ne su rimossa, e sottopossi li beni ereditari ad un general sequestro; il primo li su promosso dalle magnisiche D. Teresa, e D Gelsomina Ferrari zie paterne della desenta pupilla. Il secondo dalla magnisica D. Rosalia Papa Ava paterna della medesima pu-

pilla.

Le magnifiche D. Terefa, e D. Gelsomina per un fantastico particolar fedecommesso ebber ricorso nel S.C., e dedussero, che tra li beni rimasti nell'eredità della pupilla Marianna, eran una casa palaziata con trappeto, ed orto di celsi, ed un tenimento d'olive nel luogo deteo la Chiubica sottoposti da Pietro Ferrari, dal quale alla pupilla eran pervenuti, ad un espresso, assoluto, perpetuo sedecommesso, aperto a lor benesizio per la morte di Marianna senza sigli: Domandarono perciò dichiararsi dal S.C., ch' a loro spettassero li cennati due poderi, e frattanto interinamente ordinarsi l'annotazione di tutti li beni ereditarj, e che la G.C. della Vicaria non procedesse alla spedizione del preambolo, come dalle suppliche solla, e 4.

Commessafi questa caosa nel S. C. alla selice m. del Consiglier Bosco su ordinata la controsupplicata, e l'annotazione penes quem cum cautione, vel penes tertium cum obligatione, e ne surono spedite le

provisioni, come dal decreto fol.2.

La destrezza di chi in partibus facea le veci delle magnisiche Ferrari, se che, queste provisioni s'esseguissero totalmente in danno di D. Eleonora, che rattrovandosi nel possesso de' beni ereditarj in virtù del decreto della Vicaria, ed osserendo pronta la malleveria, non potea esterne rimossa, e pur su satta l'annotazione, non solo delli due poderi, su li quali s' indirizzava il litigio del particolar sedecommesso, ma di tutti li beni ereditari della desonta pupilla, e si consignarono ad un terzo cum obligatione.

Fè ricorso D. Eleonora nel S.C., e domando esser mantenuta nel posses.

so de beni ereditazi, nel quale rattrovavasi in virtà del decreto della Vicaria. A' questa domanda certamente doveasi deferire, perche dalle magnifiche Ferrari altr' azzione non erasi nel S.C. dedotta, che quella d'un particolar fedecommesso su li due cennati poderi, che se pur reggesse, dalle mani dell'erede doyrebbero riconoscerlo, se non non fosse uscita in campo D. Rosalia Papa, contrastando alla Madre la luttuosa succession della figlia, su la vana speranza di poter l'Ava alla Madre effer preferita, o almen ugualmente colla Madre concorrere. Dedotta quest' azzione dall'Ava paterna nel S. C., si stimò bene da D. Eleonora prestar' il consenso, ch' in un contradittorio si divenisse a decreto, col quale fu ordinato: che rispetto alla controversia tra l'Aya paterna, e la Madre per la successione intestata di Marianna, la G. C. della Vicaria di nuovo procedesse alla spedizione del preambolo audicis omnibus interesse h pentibus, & non consignet circ. Rispetto alla controversia per lo particolar sedecommesso, su dato termino ordinario, e che frattanto restasse ferma l'annotazione, e consegna già fatta, come dal decreto fel.81.

In esecuzione di questo decreto, nella G. C. della Vicaria s'è molto dibattuto pe'i preambolo ab intestato della desonta Pupilla tra la Madre, e l'Ava paterna, la quale disesa dallo stesso contradittore, che degnamente sa le parti di D. Teresa Ferrari per lo preteso sedecommesso, molto egli operò col senno, e colla mano, molto patà nell'aver succumbito, per esser stato confirmato 'l decreto di preambolo a prò della Madre, cossi dalla G.C. della Vicaria, come dal S.C. Per lo preteso particolar sedecommesso su compilato 'l termin' ordina-

gono in dil puta da ambedue le parti.

Che tra li beni ereditari di Marianga Ferrari vi fiano una casa palaziata con trappeto, ed orto di celsi, ed un tenimento d'olive nel luogo detto la Chiubica, pervenuti a Marianna per la persona di Scipione Ferrari olim suo Padre dall'eredità di Pietro Ferrari di lei Pa-

truo magno.

Che nel 1733. Pietro Ferrari fe'l suo ultimo solenne Testamento, e non avendo figii, o altri descendenti, ed avendo Nepoti maschi, e semine di due suoi fratelli germani premorti, Francesco e Giacomo Ferrari, furono tutti li suoi nepoti da lui gratificati, ma con inegual forte: perche Scipione unico figlio maschio di Francesco, su agl'altri prediletto per ellere flato istituito erede universale, e particolare fanto nell'usuffutto, quanto nella proprietà in tutti, e qualsivo, gliano suoi beni; ordino però su li cennati due poderi un fedecommetto di non poternosi vendere, o aliegare, acciò andassero da erede in erede di Scipione, intendendo per eredi li figli maschi del medesimo, procreandi in costanza di matrimonio, e non procreande maschi, vi succedessero le semine del medesimo Scipione, e non procreando poi detto Scipione ne maschi, ne semine, in tal caso, che andar dovessero li cennati due poderi a D. Teresa, e D. Gelsomina, loro eredi, e successori tanto maschi, quanto semine. Trascrive remo a suo luogo le parole della particolar disposizione di questi due

tenimenti, come quelle, dalle quali fi vollelle lorgere un ideato affoluto fedecommello, unque mai dal Tellago le bidinato.

Gravo Sciplone erede istituito a collocar in matrimonto D. Gelsomina, e D. Teresa di lui sorelle germane, con darli docati 1000. per ciascheduna di doce, ed ordino tra queste una reciproca sostituzione ne nelli docati 1000. nel caso di morte senza figli di ciascheduna, e nel caso poi , che ambedue mancassero senzi aver procreati figli, volle, che tutti li docati 2000. ritornassero a Scipione erede istituito.

Gravollo pure di prestar alcuni legati in beni stabili, e quantità a figli maschi, e semine di Giacomo altro suo fratello premirto. Requali però non avessero dovuta tentar lite alcun' a Scipione erede istituito, e tentandola sossero privati delli legati, perche in tal caso volea, che tutto sosse stato di detto Scipione erede, e non delli figli di Giacomo, protestandosi, che la sua disposizione l'avea regulata a magior gloria d'addio, e per pura carità, essendo beni da esso lui

acquistati, come dal Testamento fol.29. e 36.

Che da Scipio de fu adita l'eredità, e pressati li legati. Che da Scipio ne casato con D. Eleonora Oriolo in costanza di matrimonio surono procreati due sigli, uno maschio, e l'altra semina, li quali ambedue al Padre sopravissero: El maschio, che su postumo dichiarato erede del Padre cum onire dorandi sororem de punagio, sei mesi dopu nato, passo a vita più selice; e di sui ne su dichiarata erede pomedietate D. Eleonora Madre, e l'altra mettà sacio col possesso de beni su adita da Marianna sua sorella ultima morta, dieci anni dopo 'l Padre, e n'è stata dichiarata erede D. Eleonora Oriolo di lei Madre. Questi satti non vengono altercati dalle parti, e compilato 'l termino, sitrovasi la caosa in stato di decidersi.

La controversia si raggira nel vedersi, se su li due sopracennati poderi da Pietro Fer rari su stabilito un espresso assoluto, e perpetuo sedecommesso a benesicio di D. Gelsomina, e D. Teresa Ferrari, così
nel caso di morte di Scipione erede istituito senza figli, come nel caso, che li sigli di Scipione al Padre superstiti, sosse morti senza
figli, com'è accaduto. Credeno D. Teresa, e D. Gelsomina, ch'espressamente sian chiamate al godimento delli cennati due stabili in
ambedue li casi, e che qualora non sosse si espressa la di lor chiamata
in ambedue li casi, che dalle conjetture si vadi manisestamente a conoscere tal'essere stata la volonta del disponente: In maniera che per
la morte de'sigli di Scipione senza figli, per sedecommesso espress', o
tacito, credeno esser' invitate al godimento della casa palaziata, e
dell'oliveto pella Chiubica.

Per l'opposto D. Eleonora Oriolo Madre, ederede ab insessato delli sigli di Scipione, crede con umiltà, e franchezza poter dimostrare, che dal Testamento di Pietro Ferrari mica si vegga ordinato un assoluto, e perpetuo sedecommesso in caso di morte, ma solo un sede-

commesso condizionale in caso d'alienazione.

Che qualora si vogli stabilito un assoluto fedecommesso, su solo a beneficio de' figli di Scipione, o maschi, o semine, e condizionatamente, non-procreando Scipione figli, a beneficio delle magnisiche Sorelle A 2 di di Meranisidale be noncellandoli renificata la condizione, ed a vendo.
Scipione procreative eximalii figli, ii ellinie affacto la chiamata di
D. Terefale D. Gellomina, restando li due poderi liberi nel dominio
de figlissi Scipione.

E finalmente che non vi san' affatto conjetture valevoli per l'estensione d'un sedecommessa cuatro enzionale a restitutorio, descensivo a collattral', elimente, condizionato in un certo, e determinato caso ad

un caso diffimiles e totalmente opposto.

Scrivendo noi per la magn. D. Eleonora Oriolo, erede di suoi figli, in establishme de la preteso fedecommessa li que cennati poderi, dividiamo questa seritema in due punei: nel primo, scriveremo del fedecommesso despresso mel secondo, risponderemo alle conghietture in esclusione del fedecommesso del fedecommess

#### PUNTOPRIMO

Nel quale si dimostra, che da Pietro Ferrari altro sedecommesso espresso non su ordinato, che quello di non poternosi vendere, o alienare li due sopracennati poderi, e non già un sedecommesso assoluto in caso di morte, ed anche che si vogli ordinato un sedecommesso assoluto, su a prò de sigli procreandi da Scipione Ferrari, e condizionato, non procreando sigli, a prò delle magnifice D. Gelsomina, e D. Teresa Ferrari, dal che per la nasseita de sigli di Scipione si estinse affatto la chiamata delle magnifice Sorelle di Ferrari, e molto più per essenno sopravissuti li sigli a Scipione.

R conviene trascrivere le parole della particular volontà di Pietro Ferrari per li due cennati stabili, come quelle, che decidono questo punto. Egli dopo aver instituito erede universale, e particolare in tutti, e qualsivogliano suoi beni Scipione Ferrari sog-

giunse.

Eperche in detta mia eredità de' beni stabili si rattrova un tenimento d'olive picciole, e grandi posto nel Territorio di questa Città di Corigliano, dove si dice la Chiubica, che si và in questa marina, che l'anni passati comprai dal Signor Giuseppe Giardino mio Cognato, come ancora la mia Casa palaziata con trappeto, ed orto di celsi attaccati a detta mia casa, intendo, e voglio, che tanto detto tenimento d'olive, e casa palaziatà, trappeto, ed orto, come sopra, siano sottoposti a Fedecommesso, come io faccio, ed ordino, che non si possano vendere, alienare, permutare, o altro, ma che sempre siano sottoposti a detto Fedecommesso, che vadano da erede ad erede di detto Scipione Ferrari, e successori in perpetuum, quale casa palaziata con trappato, ed orto stanno posti dentro questa Città nel lungo detto si Pignatari, però detto fedecommesso, come sopra espressato, e confinato, intendo,

do, ed erdino, che debhid, ed abbid d'andare de evede moscolino di dez. to Scipione Ferrari mio erede procreandi in costanza di matrimonio, e mancundo gl'eredi muscolini c'abbiano, e debhiano, succedere a detto sedecommesso le siglia femine procreande daudetto Scipione erede, de quod ubsit, che detto Scipione non procreasse siglia maschi, ne semine, in sul cuso, ed ogni tempa ordino, e voglio, che li succesi beni sottoposti a detto sedecommesso vadino, e debbano andare alle Semelle di detto Scipione, anche siglie di detto Francesco Ferrari, e della Signora Residia Papa per nome chiamate Gelsomina, e Teresa servazi loro eredi, e successori in perpetuum tanto maschi, quanto semina, masche solamente s'abbino da dividere l'annue entradi, e rendite ugualintate te resti serma detto sedecommesso, come sopra dalle parole del Testamento solla z.

Da queste parole di Pietro Ferrari D.Gelsomina, e D. Teresa Ferrari vogliono effersi ordinato, e stabilito un espresso, perpetuo, ad assoluto sedecommesso a los benesicio in ogni caso, ed in ogni tempo che Scipione erede instituito fosse morto segz'aver procreati figli, o procreati fossero a lui premorti, o superstiti al Padre sossero indi morti senza figli com' è avvenuto; E non è questo un pensare contro le chiare parole del Testamento, l'espressa voluntà del Testatore? Appellasi fedecommesso espresso quello, che venghi ordinato con parole, nelle quali non vi sia veruna dubbiezza, ed ambiguità, che possi porre in sorse la voluntà del disponente. Que si legge in questa special disposizione ordinato, che morendo Scipioge erede instituito senza figli, o con figli, li quali morissero senza figli e nelle uno, e nell'altro caso in vitate le sorelle di Perrari, al godimento delli sopracennati poderi?si legge solo la chiamata delle magn. Attrici nel cato che, quod absit, che detto Scipione non procreasse sigli maschi, no femine. Dunque av vendo Scipione non sol procreati, ma lasciati figli maschi, e semine, non si è verificata la condizione sotto la quale si leggono chiamate? Noi siamo nel caso della morte de figli di Scipione senza figli, al quale non avendo il Testatore preveduto, si deduce per conseguenza, che non volle provederlo, acciò li beni restassero liberi alli figli maschi di Scipione, ed in mancanza de maschi alle femine.

L'espressa voluntà di Pietro Ferrari non su altra, che ligar le mani a Scipione suo nipote, ed erede allora giovinetto, e non ancor casato d'alienar per atto tra vivi li due notati poderi, ordinando con ciò un sedecommesso mero controvenzionale in caso d'alienazione per atti tra vivi: eccolo dalle parole del Testamento, che convien ripetere.

Intendo, e voglio, che tanto detto tenimento d'olive, e casa palaziata trappeto, ed orto come sopra siano sottoposti a sedecommesso, come ia faccio, ed ordino, che non si possano vendere, alienare, permutare, a altro, ma che sempre siano sottoposti a detto sedecommesso. Si sa replicatamente parola di sedecommesso, ed altro non si vede ordinato, che non si possano vendere, alienare, o permutare, senza che si sacci parola di morre ed in caso di morte di chiamata. O ide

Petroporto l'Acceptamento al divideto d'alienarli per atti tra vivi.

Questo divièro; o sa prolizion d'alienare in duo maniere vien da nofiri DD: considerato; o qual conghiettura della sostituzione ordinata in caso di morte; o pure come principal disposizione. Della prima ne parlatemo nel punto secondo, ove ci siam determinati, rispondere affe compliciture. La seconda, alla quale si riduce la disposizione di Pietro Ferrari, convien sotto por la ad esame.

La problizion d'alienare senza comminazion di pena, senza contemplazion di famiglia, o di persona alla quale andar dovesse la cosa proibisa aliestandosi, contro la forma presentto, e consiglio per li notissimi Testi
in I. Fistus fam. 5. divi il a. de legat. 1., de in I. Lucius de legat. 3. essendo in libertà dell'erede di seguire il consiglio del Testatore, o no.
Qualificato poi il divieto, che li nostri dicono vestito colla contemplazione della samiglia, o della persona, la quale avocar potesse la cosa alienata, si rend'esse constituisce un sedecommesse destributato, come chiarissimi n'abbiamo l'esempi nel 1. Pater Fisium 5. Filiam sum de legat. 3. della speto 5. Fratre de legat. 2. con
altri concordanti ed espressamente nella Novel. 159. de restit. Fideicom., ed è questa ana teorica certa, ed indubitata nella legal disciplina,

Vediamo ora ciocche su ordinato da Pletro Ferrari: Ch' avesse ordinato, e repetito 'l nome di fedecommesso, che non si possano vendere alienare, o permetary fatebbe flato inutile, se non avesse suggiunto, che padantida crede in orede di detto Scipione: ecco la caosa, che ve-Re il divieto: ecco le personi, le quali se mai da Scipione si Sossero contro l'ordinato dal Testatore venduti, alienati, o permutati li due controvertiti poderi, avrebbero potuto revendicarli. Questo sedecommento sol controvensionale è quello, che su espressamente ordinato da Pietro Ferrari, al quale si da luogo sol nel caso di controvensione alienandosi contro la sprma dal Testatore prescritta. Se da sedecommesso controvensionale si possi sar estensione a sedecommento affoluto in caso di morte, è una delle più intrigate legali controversie. Non cale a noi esaminare questa disputa a minuto: atreso crediamo, ch' anche dato per sedecommesso assoluto quello ordinate de mostre Testatore, pur le magnifice D. Teresa, e D. Gelso. spoină reflano escluse: Diciamo solo che la comune scuola de nostri DD. in questa disputa ha seguitata la distinsione del famigerato cons. 363. di Decio: che sei divieto in sessesso non sia nudu, ma da caosa vestito, efficace per il sedecommesso controvensionale, e più di tal caofa vi sia altra ragione dal divieto indipendente, acciò sia questa. ragion' operativa, s'estende il fedecommesso da controvensionale ad assoluto. Se per contrario, vi sia sol quella ragione, per la quale si rende valida, e vestita la proibizione, non può darsi estensione, sebben concepita con strettissme parole, e denotantino perpetuità.

Tiberio Decian. seguitando questa distinsione coll'opinione di Soccia,

e di Gabriel: il quale ab enumeratione Doctorum dice effer la comune nel conf... così scriffe: Et postremo animadvertendum, quod differentia. antestator probibuerit alienationem bonorum suorum simpliciter puta nolo bona alienari, & addiderit postea causam, quia volo remanere in familia vel in meos descendentes, an vera probibuerit alienationem extra familiam ratione addita expressa, quia voluit remanere in familia: nam prima cafu videtur magis comunis, quin inducatur fideicommissum in casu alienationis tantum, & est vatio quia cum simpliciter probibitio fact a fuerit nullo babito respectu ad familiam, sive descendntes non valuisset illis probibitio tamquam nuda... & ideo ut vestiretur, & valeret addit causam quia voluit bona sua remanere in fa. milia, vel in fuos descendentes, & ideo illa causa adjecta satis operatur, cum faciat probibitionem de nulla validam, nimirum si inducat fidei.

commission tantum in casu alienationis Ant. Peregr. nel trattato de fideicom.nell'articolo 14. tratta di proposito quest'articolo, riferisce l'opinione contraria tra Dottori, e restrin, gendo poi la controversia alle diverse formole de' fedecommessi con, trovenzionali dice egli, che se dal Testatore si sia proibita l'aliena. zione: quia vult in sua familia conservari, vel quia vult ea apud suos posteros, & descendentes permanere, che in tal caso, non ostante l'oppinione di Arctin., , e loro seguaci per lo fedecommesso assoluto la contraria oppinione sia la più yera difesa dallo stesso Soccino a se stesso contrario da Dec. cons.218. & cons.89., e 119. da Alciat. virilmente nel conf.31. da Cure. Jun. conf.47. da qual fi considera al riferir di Peregr, nel num s, in fin. Quod aut Testator aljecit bac verba, quia voluit bona sua conservari in familia, absque probitione alienationis pracedente, & tunc operetur absolutum, & simpl x fi eicommissum: aut adjecta fuenunt probibitioni, & tunc aut probibitio erat nuda, & operentur validitatem probibitionis, & fideicommissum committitar in casu contrafactionis tantum; aut probibitio erat valida, & eo casu operentur absolutum fideicommissum cum alium effectum operari non possent, e doppo aver riferita l'oppinione di molti altri DD, da Pereg. il suo sentimento nelle seguenti parole: Et bæc in contingentia facti mibi verior de stricto Jure vifa fuit, sive probibitioni adjeda sit clausula, quia in perpetuum voluit, sive enim omissa per petuitatis mentione, ut per Doctores in dictis locis, & est

Anzi Ant. Pe egr. è della stessa oppinione in due altri casi più forti, che la proibizione non sia nuda, ma vestita, ne alienari pollint de mea nomine, de mea familia, de meis descendentibus, ed indi aggiunta la ragione, quia voluit bona fua in eos, vel in fua familia confervasi, o pure proibita l'alienazione extra familiam, ut in familia relinquartur, sempre che non vi fia antecedente disposizione per un fedecommesso assoluto, com'egli scrive nel num. 18. dello ste so articolo provandolo con sode massime legali, e rispondendo a tutte le opposizioni in contrario. Cossì pure Vincen. Fusar. de fideic. quast. 688., il quale doppo aver riferita l' una, e l' altra oppinione, dice pon doversi cossi nel consultare, come nel giudicare da questa oppinio-

casus expressus in Auth. de resti sideicom.

3.11

nione recedere, come più ricevuta, e più vera, anche che per principal disposizione sia aggiunta la ragione alla proibizione, ut bona remaneant in familia. Lo fonda dalli sopracitati Testi della 1. Pater filium S. filiam de legat. 3. ove la proibizione d'un'edificio, che non usciffe dal suo nome, fed ad vernas persinere, dal Giureconsulto Scevola sol tanto un sedecommesso controvenzionale s'istimò stabilito, e nel s. Pater, ove si propone il caso della proibizione dell'alienazione fatta da un Padre a' figli Bredi istituiti de' predj, che li pervenivan dalla di lui eredità, urbiò si conservas-Tero per li di loro faccessori, e che se ne caurelassero ad invicem, Scevola rispose: nil de fideicommissa proponi. Ecco le parole del Tello: Paser filios baredes scripferat, & adjecerat, pradia, qua ad eos ex bonis meis pervensura funt, nulla ex caufsa alienent, sed conservent successioni sux: deque eu re invicem sibicaveant; ex bis verbis quaficum est an pradia per fideicommissum relicta videantur; Respondi , nel de fideicommisso proponi. Lo maniera ch' il fedecommesso controyenzionale, che fondafinel divieto di poternoli li beni aliena. re, nonsiestende a fedecommesso affolises a seintere la ragion, che veste la proibizione, non vi sia altra indipendente ragione per la quale si vegga principalmente ordinato un redecommesso assoluto. Nella disposizione di Pietro Ferraristranne la ragion che vesterili divieto, non · si legge altra ragione, anzi conjectura per un fedecommesso assoluto, ne de parole, che sempre suno sottopost'a detto fedecommesso, che vadano da Exede ad Exede di detto Scipione Fernari, e successori in perpetuum fanno alterar'il divietor, poiche queste si seasono lecondo la loggette ripersis del pasocoente fedecommello; ed a vita di coluira oui à espressamente, obretinficamente è diretto indivieto, come, coll Autorità di Berio, di Cef., di Menech, edi Mart, i di Fu. favio, ed altri, scriffe il Regi Capacelat, nella confultizza. num. 5812 ivi: Nec aliqua vis erit facienda invillis verbis semper, & in perpetuum, intelliguntur enim secundum subjed um materiaminec inducunt fileicommissium, ubi non est, nec esse point, to restringuniur ad corminos fideicommissi præcedencis, lo stesso scriffe coll'autorità di Gra. tian. Gio: Battista Hodierna nella controvers, 32, num. 47. , e.v. ellespresso caso del Testo nella Spracit. 1. Rater filium nel Si fundum Titianum, ove proibita l'alienazione quond vixe it, lebbene poi fofsero sosseguite le parole: Itavaim fiet ; ut fundus Titianus de nomina vestro nunquam exeat, fu da Scevala determinaro, che con tal raggione, quantunque denotante perpetuità colle parole nunquum exect, non reliav' alterata la precedente proibizione. stello Pietro Ferrari, doppo aver detto da Brede ad Brede, e sue-

Questo è per legge, ma nel caso nostro vi concorre il satto, perche lo stesso per legge, ma nel caso nostro vi concorre il satto, perche lo stesso per lesto per per le si sentificato per per volle spiegare coloro, li quali sotto queste paro le si sentifica compresi, e dichiarò, che intendea per gli eredi procreandi da detto Scipione in costanza di matrimonio maschi, ed in mancanza de' maschi le siglie semine pur procreande da detto Scipione, dal ch'essendos' in questa sorma dichiarato il disponente, chi non va a conoscere, che per gli eredi, e successor in perperaum

Digitized by Google \_\_\_\_

in-

intender volle solo li figli di Sciptone, alli quali soltanto adattanti

le parole procreandi da detto Scipione.

Posto, che 'l sedecommesso ordinato da Pietro Ferrari si restringe ad un fedecommesso controvenzionale, perche non si vede fatta menzione di morte, ne veruna chiamata, o sostituzione in caso di morte, e che non vi sia ragione per estenderlo a fedecom. messo assoluto, nasce per conseguenza, che proibita l'alienazione per atti tra' vivi, come fu ordinato da Pietro Ferrari, che non se possano vendere, alienare, permutare, o altro, non include gl'atti d' ultima volontà, o la successione intestata, e la ragion si è, perche il verbo di alienare nella propria sua significazione a contratti tra vivis' adatta. Importa l'alienazione il trasferirs' il dominio, ciò che non si verifica negl' atti di ultima volontà per effetto della pura disposizione. Cossì al minore dalla legge li vien vietato alienar sen, za decreto di Giudice, ma validamente senza decreto per Testa, mento può disporre. Colui, a cui sia vietata l'alienazione, non controviene al divieto col disporne per Testamento:poiche la semplice disposizione non importa translazione di dominio, se non seguita la morte, ed adita l'eredità. Da queste ragioni mossili Dottori, han per fermo, che, proibita l'alienazione con parole adatte a contratti tra vivi,non include gl'atti di ultima volontà,e moko meno la successione intestata, essendo questa una distrazzione, che sa la legge, e non già l'vuomo. Su questo articolo v'è la chiara determinazione di Scevola nella cit.l. Pater filium nel S. Jul. Agrippa; e nel S. quindecim de legat. 3.,

Al sentimento discevola non puol opporsi quello di Papiniano in 1.Peta S. Fratre de leg. 2.0 ve la proibizion d'alienare esclude l'issituzione dell' erede straniero, perche nel caso di Papiniano alla proibizione v'era aggiunta la ragione, ut in Familia relinqueretur, per la quale ragione determinò quel gran Giureconsulto, che controvenivasi al divieto disponendone per atto d'ultima voluntà; Perciò li nostri DD. in questo si sono regolati dalle parole del divieto: se le parole abbino compresi, così gi'atti tra vivi, come quelli d'ultima volunta o siasi considerato, che la proibizione veniva diretta alla conservazione de' beni nella famiglia, han seguitata la determinazione di Papiniano: se le parole si riferiscano nel atti tra vivi, senza contemplazione d'agnazione, han seguitata la determinazione di Scevolar ma nell'uno, e nell'altro caso la successione intestata unque mai vien esclusa dalla proibizione d'alienare: perche è disposizione di legge, e non di Uomo, così han scritto li nostri più pesati DD., così è stato deciso da' Senati forassieri, e dal nostro S. C. e per non tesserne un lungo catalogo ci basta raccordare a' Signori del S. C. quel tanto la-

sciò scritto.

Il Card. de Luca anche nel fedecommesso conservatoriale nel difcors. 54. num. 15., ed è bene, che se ne trascrivano le parole. In proposito autem bujusmodi probibitionim alienationis babentium diciam rationem accessorie, consequative, ita ut ex A 5 tila, non resultet filsicompissione restitutorism, sed solum conservatorium, pluries, ac pluries idem respondi, presertim in una Sabinen, de Pedrocchis pro Luca Pedrocco; me consulente pro veritate, an dicta probibitione non obstante, quamvis adessent illi de familia, extra quam Martinus ejus abavus probibuit bona alienari, dissponere posset ad savorem ejus nepotum ex sorore proximiorum, ac legitimorum ab intestato baredum, dum agnati de samilia ab eodem Tenstatore per aliem lineam descendentes ab inso quinto gradu distabant; Et respondi assimativa, quoniam sideicommissim conservatorium non tollit successionem ab intestato, neque illius ordinem pervertit, etiamst legitimi successores non sint de samilia juxta doctrinam Barti in l. pa. 10 S. Fratr. num. 2. & l. cum Pater S. cum inter sf. de legat. 2., quam cateri sequuntur cumulati per Bellon, jun. cons. 1. num. 84. de Marin. resol. 13 1. num. 4. lib. 1. Fusar. quas s. 688. num. 100.

Il Senato de Mantua in una simile controversia, sebbene non volle entrar nella decisione dell'articolo sel fedecommesso controvensionale possi estendersi a fedecommesso assoluto, ebbe però per vero, che proibita l'alienazione, e vendita, e permessa solo in caso di necessità, e tra quei della famiglia, nec aliter, nec alio medo non impediva po-

terne testare, come referisce Surd. nelle decis. 1 24.

L'acutissimo Fabro nel suo lodevolissimo codice così porta essersi deciso dal suo Senato lib.6. Tit.22. Defin.4. le di cui parole è bene, che si rissettano, e si trascrivano, come quelle, che san vedere, quando il fedecommesso-controvensionale si restringe all'atti tra vivi, quando include gi'atti d'ultima voluntà, e quando da controvensionale possi estendersi adassoluto. Probibitio alienationis (sono parole a Fabro) extra Familiam, ut bona perpetuo in familia conserventur, fideicommissum induceve quidem solet, sed non nist conditionale stalie. natio extru familiam facta fuerit, & ut ajunt, in casum controven. zionis. Extitisse autem conditio videbitur, si extraneus hares institutus sit non item siex caussa successionis intestati bona. Testatoris ad cognatum, qui de familia non sit, pervenerint, propterea quod in institutionibus factum Testantis in intestati successione sola legis potestas versatur. Ceterum si ad certas personas, certosve casus ea pro. bibitio restrica fit, cavendum erit, ne per largiorem, quam par sit, interpetrationem conditiones suas egrediatur probibitio, non quod odiosu videri debeat qua samilia conservanda savorem pra se sert, maxime si pobilem proponas familiam, aut etiam illustrem, cujus facultates integras confervari publice quoque intersit, sed quia defun-Airum voluntaies, quantumcumque fuvorabiles adjuvanda sunt per interpetvationem, ut tamen nunquam fuppleantur, ne Testatoris rem tradantes ipso liberaliores videamur. At si qui bona sua perpetuo in familia conservari disertis perbis juscerit, aut quod idem est extra familiam alienari probibuerit, addita probibitionis ratione, conceptaque in bac verbu quia volo bona mea perpetud in familia remunere, magis est ut inter eas omnes, qui sunt ex familia, servata proximitatis ordine, gralusque prærogutiva, fileicommissum reale, & perpetuum, nee tanbum gradule, sed etiam reciprocum relicum vi-

-dealer, cui locus steri debeat, quoties alioqui eventorum set, est ad extraneum, licet non niss per viam successionis legitima bona devolvan-

tur. Ita Senatus in eadem caussa.

Dal nostro S.C. su deciso, che la proibizion d'alienare concepita nella seguente sormola, quod nutlatenus bona pradicia possunt vendi, alienari, sive pignorari per ipsum Anastasium Donatarium, ejusque baredes, de successores ex quavis caussa etiam urgenti, de semper, de in perpetuum illa teneri deberent per ipsum Anastasium ejusque baredes, de successores pro eorum vicu, de substentatione non importasse sedecommesso assoluto, ma solo in caso di alienazione tra' vivi, come riferisce il Reggente de Rosa nella sua prattica civile cap.

a. num. 1 10.

Il divieto ordinato da Pietro Ferrari si riduce a vendita, alienzzione, o permutazione; E la parola altro deve referirsi a somiglievole con-

tratto, come di pignorazione, locazione perpetua &c.

Ma fingasi, che 'l fedecommesso ordinato da Pietro Ferrari mero controvenzionale possi estendersi a sedecommesso assoluto, anco in caso di morte (contro tutti gli legali assiomi) anzi che espressamente a fosse ordinato un sedecommesso assoluto, e restitutorio, qual vantaggio da ciò possan ritrarre le magnissche Sorelle di Ferrari, non sappiamo vederlo. Pietro Ferrari nel flabilir il fedecommesso disse, che li due poderi andar dovessero da Eredead Erede di detto Scipione Ferrari, e successor' in perpetuum, e sin qui sarebbe al certo stato inutile il fedecommesso, perche per nome di Eredi, e successori. certamente sentivasi degl' Eredi anche stranieri, giusta l'espresso Testo in 1. annalibus Cod. de legas., e della k Pater & Pater de I gat.3., e per gl' intieri Tit. delli Digesti, e del Cod. de bæredibus instituendis, ma come susseguendo disse, che per Eredi intendea lifigli procreandida Scipione in costanza di matrimonio mascolini, ed in mancanza di costoro, che ci devessero succedere le figlie femine, procreande da detto Scipione, è certo, che volle intendere per gl' Ereci del sangue, ma sempre colla qualità ereditaria, poiche, quando dichiaro, che per Eredi, e succe sori intendea li . figli, espressamente li chiamò, com'eredi di Scipione, in maniera che volle, che fossero figli, ed Eredi, come insegnò Bart. nella L ex facto, Bald. nella 1.1. Cod. de condit. insert. Soccin. nel cons. 158. lib.2., Decio nel cons.38., Cravet. nel cons.131., Decian. nel cons.98. vol.3., Perigr. artic.32. num.34., Fusar. quast.338. num 15.; E. vopendo chian ati colla qualità ereditaria ancorche espressamente chiamati, potea ben il Padre gravarli, ed eran tenuti al gravame, pe'l Testo della I. cum a Matre Cod. de rei vindicatione, e pe'l Testo dells 1. unum ex fumilia S. si rem ff. de legat. 2., e per quello se rissero per per questi Testi Paolo de Castr. in l. fil. fum., Curt. Sen. nel cons.45., Rimin. nel conf. 528., Surd. nella decif. 322. Menoch. nel conf. 958. Sforz.Old.de fideic.quast.z. artic. s.num.70. leguitati dal Reg. Capec. nella confult.32.

Passiamo avanti. Siano pur chiamati ex propria persona, come des scendenti, e non quali Eredili figli maschi di Scipione al godimen-

to del preteso assoluto sedecemmesso ordinato da Pietro Ferrari su li due cennati poderi, dal che invitato ai sudetto sedecommesso Scipione Juniore siglio possumo di Scipione Brede istituito, e nella mancanza di costui Marianna ultima morta, per la quale il Testatore disse: E mancando gl' Eredi mascolini, ci abbiano, e debbano succedere le figlie semine, procreande da detto Scipione Erede, chiamando le figlie semine col verbo succedere, che altro non volle dire, che chiamarle come Bredi ab intestato di Scipione Ioro Padre, poiche il verbum succedere è proprio per le succession' intestata.

Nonvogliam' entrar nella disputa, se per la natività del postumo maschio s' estinse affatto l'invito delle semine chiamate in mancanza delli maschi, atteso all'istesso maschio dove succedere così la Sorella, come la Madre, articolo già dibattuto, e deciso dalla Gran Corte della Vicaria, e dal B. C. S' abbi per invitata em propria persona Marianna Ferrari siglia legitima, e naturale di Scipione al godimento del sedegommesso assoluto preteso ordinato da Pietro Ferrari; questo non giova affatto alle magnische Sorelle di Ferrari, come chiamati sotto l'espressa volontaria condizione, che Scipione non procrease ne' maschi ne' semine, in sul caso, ed ogni tempo ordino, evoglio, che lisudetti beni sottopossi a detto sedecommessamento, e debbano andare alle Sorelle di detto

Scipione.

Non crediamo, che possi pors' in disputa, che la chiamata delle Soselle di Ferrari, come addetta ad un futuro dubioso evento, sosse condizionata, lettopostad una condiz on volontaria dipendente dalla libera valuntà del disponentezor non essendosi la condizion verifica. ta, per la quale li due poderi dovenn passare dascipione a D.Gelsoms. na, e D. Terela, ed essendos verificato il caso, che Scipione pon solo avesse procreati, ma lasciati figli maschi e femine, non sappiamo vedere, con e a D. Gellomina, e D. Teresa li salti in testa, che per espresso fedecompesso sano elle invitate al godimento de' due cennati stabili? Fors' è nuovo in Jure il legal affioma tratto dalla l. qui bære di S. fin. ff. de condes & demonftres qual pario sunt nil fieri, aut fieri sub condi-Lione, que purificata son fuerit, & deficiente conditione, deficie ipso sure dispussio? a che una volta estinta amplius non reviviscit? E certo che le condizioni principalmente volontarie devono verificars' in forma specifica, e basta che in un sol momento siano adempiute, o pur in un sol momento estinta la speranza di potersi adempiere, attendendosi il principio, e non la durata pe'l Testo della 1. si quis haredem ff. de instit., & substit., cossi per l'Istituzioni univer-Sali, come per li ligati, e fedecommessi per 'l s. quod & in legaris della cit, l. si quis baredem; E perà, siccome nelle condizioni affer. mative, s'attende il principio dell'esistenza, e non si cura il tratto successivo, cossi nelle condizioni negative basta, che ia un sol momento di tempo si verifichi l'opposto, e la ragion si è, perche controriorum eadem est disciplina Text. in l.1.ff. de bis, qui sunt sui, e

\_\_\_\_ Digitized by Google ...

fida, luogo alla regola, quod opendur provolitum in propolito operatur oppolitum in oppolito. Text. in l. fin. S. fin. ff. de legat. 3.

Cosi nelle condizioni si consul factus fuerit, si nupserit, si vidua evit, s'attende il puro momento, che sia consolo, vidua, o maritata; e si dee l'eredità, o il legato, ancorche deponga il Console il consolato, passi la vidua allo stato conjugale, la maritat' al vedovile, per l'espressi Testi in l. si quis baredem cit. Tit., e della l. sin. C. de indica. viduie toll.

Così nella condizione si liberos babuerit v'è l'espresso Testo degl'Im peradori Severo, ed Antonino, che si debba il·legato statim nato' un figlio, poco importando, che immediatamente muoja, come! leggiamo nella l. cum uxori C. quando dies legati, vel fileic. cædit. jvi. Cum uxori ususfrudus fundi legatur, & ejus proprietas, cum liberos habuerit, nato filio statim proprietatis legati dies cadit, nec quicquam obest si is decedat. Uniforme a questa determinazione sono l'altre, che leggiamo nella l. si vir Uxori, e nella l. solemus st. de cond., & demonst., e la ragion' è quella da noi sopr' additata, e che ci viene somministrata dal cit. Testo della l. si quis bæredem Cod. de Instit-; & substit. ivi Sancimus quandocumque impleta fuerit conditio, five vivo eo, five mortis tempore: five post mortem i conditionem. videri esse completam. E nel Testo della l. bæredibus st. ad Trebell. dal Giureconsulto Scevola per la stessa ragione, su deciso un caso, che non è fuor di squadro per la decisione della corrente caossa averlo presente. Tizio institui eredi due suoi figli, con reciproca sustituzion tra essi loro, morendo cadauno senza figli, e non rattrovandosi vivo pregolli, che'l restituissero alla Madre, e soggiunse vosque liberi carissimi boc fideicommisso teneri invicem volo, donec liberos binos aducavericis: Fu dal Giureconsulto domandato, se un degle Eredi, procreati due figli se ne fosse indi morto senza figli, era' tenuto al fedecommesso? rispose scevola: Secundum ea, quæ proponuntur videri fideicommissi onere liberatos; E pure trattavasi d'una 🛦 disposizione paterna con reciproca sustituzione, indi gravati del fedecommesso colla condizione donac binos liberos aducaveritis, che sembrava importasse tratto successivo:ma perche in un sol momento, che procreati, e natili figli, dal Padre poteansi dir educati, in quel momento si stimò estinta la condizione, colla quale eran gravati del fedecommesso, ed una volta estinta amplius non reassumit, per avvalerci della frase di Cujacio.

Nel caso nostro vi è una ragion più forte, perche la chiamata delle Sortelle di Ferrari su sotto la momentanea condizione, nel caso che Scipione Erede istituito non procreasse figli, che certamente s'estinse colla semplice nascita de' medesimi, e surono chiamate nel preciso caso, che non procreasse figli, & quod absit, che detto Scipione non procreasse figli maschi, e semine in tal caso & c. per le quali parole; in tal caso, restringes la disposizione al caso espresso in esclusione d'ogn'altro caso Text. in 1.4. S. sin. st. de cand., & demonst. Cravet. cons. 98.num. 5. Peregrartic 29.num. 28. Cyriac. lib. 2. contr. 28. Ciarl.

71b.1. cap.100. num.2.

Ma

Magnishpiglia il dette Contradittere, sh'alle parole, in tal cafe, fulsieguono l'altre, ad appirempa a per le quali ii deve presumere esserti da Piesso Remari predinato un perpetuo fedecommello in ogni calo. ia ogni tempo, ja per ogni futuro evento, che li figli, e descendenti

is perpetaum da Scipione fossero mancati senza figli.

Song veriffing le parole ed geni tempa, che suffieguono immediatamen. te doppo le perole in sal caso, è fallà però l'illazione, che da queste parole si debba presumere un fedecommesso assoluto perpetuo, poiche non possono queste alterar la condizione, sotto la quale le magnisiche Sorelle di Ferrari sono chiamate, e mutar la fignificazione del verbo col farli produrre un effetto diverso, anzi contrario. A queste parole la risposta caminarebbe nel secondo punto, ove ci siam deliberati fispondere alle conjetture, giacche in questo punto se parla del preteso espresso fedecommesso: ma si risponda qui, e si ci risponda con vere legali massime, ed indubitate, per le quali crediamo bene, che le parole, ed ogni tempo senza farle essere superflue, ed otiose, ben vero operative ogni altro possono produrre, tranne quello della chiamata delle Sorelle di Ferrari, nel caso della morte de' figli di Scipione senza figli. Per vedersi a ch' al più essendere si possa la chiamata condizionata delle Sorelle di Ferrari per le parole ed agni sempa, è ben che li dottissimi Giudicanti si raccordano.

Che la Teorica da poi fondata, per le condizioni volontarie, che per lozo natura siano momentance vien dalla comune scuola de' Dottori limitata pufe dalle parole della disposizione, possi adattarsi crafto specessivo so perche allora, non s' attende sol il momento della purificata condizione, ma ben anche la durata, e l'effetto uniformo però alla condizione, e non già dissimile, o contrario, cossì scrive coll' oppinione di Bart. Alberic., Angel., ed altri il Card. Tufco lit. C.

conclus. 598.

La chi-mata delle Sorelle di Ferrari fu sotto la precisa condizione, che Scipione non avesse procreati figli ne' maschi, ne semine. Questa condizione si liberos non genuerit, vel non babuerit promuove tra Dottori una delle più belle controversie : se riputar debbasi momentanea, in maniera che riputasi verificata nel momento della nascita de'figli, per un picciol momento, che doppo la nascita respirano ancorche al Padre non sopravivano; o pure che abbi tratto successivo, e durata sino alla morte del Padre, nel qual tempo si riguarda l' esclusion del sostituto. Promuoyono questa controversia il Card. Mantic.de Conjectur.lib.11. num.2., Castil. 10m.5. cap.89. de conject. ultim. volunt., Anton. Peregr. de fideicom. artic.29. num.21., e dopo aver riferito effere questo punto molto controvertito, seguitando egli l'or pinion di Aretin. fonda esser la condizione si liberos non habue. vit mera momentanea, che ad escludere il Sostituto, basta che per un sol momento 'l gravato abbi avuti figli, ancorche nel tempo della morte non l'abbia, e questo scrive aver luogo pur anche nel caso particolare d'essere stato l'erede gravato a dar qualche cosa dell'eredità sutto la condizione si liberos non babueris.

Digitized by GOOGLE

Sono molto firingenti le raggioni addotte da Peregri, e fornite di vere legali massime, e molto adatte al nostro caso, e però ci convien trascrivenie: Sed bie congrue quaro quid fi Testator baredem scriptum post ejus mortem gravaverit bareditatem, vel aliquid dare, sub con. dictione si liberos non babuerit, an ad excludendum substitutum sufficiat, baredem liberos babuiffe, quamvis non extiterint mortis fua tempore: Hanc quaftionem reassumit Mantie. loco cit. num. 5. porro contra substitutum decidunt Jacob. de Anet., & Alberic. de Rosat. in detto l. ex facto S. fi quis autem , & pratereos Paul. de Caftr. , la son. in detta l. in substitutione col.4. & in t. si quis baredem col.4. Cod. de instit., & substit., ubi refert sic fuisse de mense Ang. in l. generaliter 5. cum autem Cod. de Instit., & substit., & consaluit in cons. 364. Ra. tiones amofunt be: conditio cum liberos babuerit statim filiis natis purificatur detta l. cum Uxori Cod. quando dies legati cedit, ergo per contrarium, conditio fi liberos non babuerit statim desicit, ut contrarionum contraria fit ratio . : 0005 um

Secundo quia considerari potest natis filiis testatorem noluisse gravare

benedem propter dime fa impendia filiorum cauffa.

Tertio videtut Text. in l. baredibus ff. ad Trebell, ubi illa condictio, donec binos liberos aducaveritis evacuat fideicommi sum collutum post mortem sub condictione si sine filies, statim susceptis filies, igitur & ista si liberos non babebit.

Quarto quia evidenter multum interest inter banc condictionem si decessivitine filiis, & inter si liberos non babuerit, nam primo caso qui liberos promortuos babuit ante ipsius mortem vere sine filiis decessit di liex factos. si quis autem, qui autem filios babuit, licet promortui sint, verum tamen est filios babuisse, ac ideo falsum est filios non babuisse, ideoque condictio deficit, nempe in condectionibus nudum, & mei um factum inspicimus lequi barede, & d.l. Mavius st. de cond., & demonst. Denique ultra Paul., & suson. non adductos per Muntic. extat Bald. decis. cons. 57. tom. 2. ubi determinat, quod condictio bacs si liberos non genuerit, statim natis liberis desicit, & substitutus ob deseaum condictionis excluditure.

Non ostante però, che questa sia l'oppinione comune, e ricevuta convien consessare, che se nella disposizione vi sia parola, che denoti tratto successivo, altora l'opinion contraria è la più equa, che la condizione si liberos non genueriz in esclusion del sostituto, debba verissicarsi nel di della morte del gravato colla sopravivenza de' sigli, e di questo, sentimento su Soccin. nella l. solemus, e nella l. cum Avus de cond. E demonst. come se la condizione accompagnata sosse colla adverbio quandocumque liberos non genueriz, che si adequa alla parola ed ogni tempo che non procreasse sigli in questo caso giusta la Teorica di Soccin, di Cuman, di Alex., del Card. Mantic. d'Odd., ed altri la condizione si liberos non genuerit può pur verificarsi se al gravato li sigli non sopravivono: ed ecco di qual' efficacia sarebbero state le parole ed ogni tempo a prò delle Sorelle di Ferrari col sentirsi verificata la lor chiamata, anche nel caso, che Scipione, doppo aves

A 8

Sport.

pro-

procreati figli foss' indi morto senza figli. Interpetrazione consona alla volontà del disponente, che volle, che da Scipione li due poderi andassero a D. Teresa, e D. Gelsomina, ed uniforme alla ragion legale, senza fare star superflue le parole ed ogni rempo, e senza farli

produrre un'effetto contrario

Può pur rifflettersi, che le sudette parole ed ogni tempo se fossero dal Testatore apposte a favor di Scipion' erede istituito, giache riferi. sconsi alla procreazione de' figli. Avendo il Testator' ordinato, che non procreando Scipione figli, li due poderi dovessero andare alle Sorelle di Ferrari, senz'aver fatta memoria in caso di morte, avrebbero le chiamate potuto, e con ragione, chieder effersi verificato il caso della chiamat' a lor benefizio pria della morte di Scipione, reso sol tanto inabile a procreare; E qui convien riflettere: che che dicono li Naturalisti, seguendo la sentenza di Aristotile gravissimo Filofofo nel cap. 14. lib. 5, de byft. Animalium, che l'vuomo atto fia alla procreazione fino al fettagefimo anno; che che fi narri di Maffinif. sa Rè della Numidia aver generato Metimato nell' età di anni ottantasei, al riferir di Plin. nel lib.7. cap.14. dell'Istoria naturale, e di Valer. Massim, lib. 8. de Senectute de Massimissa Rege Numidia; Che che si narri di Catone Censorino, che in età di ottant' anni avesse procreato l'altro Catone Avo di Caton Uticenze, giusta la testimonianza di Plutarco nella sua vita; Che che di Uladislao Rè di Polonia, ch' in età di novant' anni avesse generati due figli , Uladislao , e Casemiro, al riferir di Enea Pio nella sua Europa cap.25., inclinando li Giuristi circa ea, que f equentius accidunt; compita negl' yuomini l'età d'anni sessanta non si riputan più atti alla procreazi ne giufia l'oppinion di Fulgos, nel consia 12. per la magistral Glos. nella le si Pater fam. S. in arrogationibus ff. de Adoptionibus in verb. sexaginta, per la qual ragione vien proibita l'arrogazione pria dell'età d' anni fessanta, potendo attendere alla procreazione senz' avalersi del legal beneficio per aver figli, a contemplazion de'quali dalla l. Papia confirmata da Poppeo in tempo d' Augusto furono vietate le nozze alle femine, passata l'età d' anni so, ed agl' Unomini d'anni 60, com inabili alla prole. Giunto in tanto cipione erede instituito all'età d'anni 60. avrebbero poruto benissimo D. Teresa, e D. Gelsomina chieder eiserti verificata la condizione fotto la quale ven van chiamate, se non avesse soggiunto in tal caso ed ogni tempo col rispetto alla procreazione, per poterfi pur verificar il caso speciale d'aver figli in altra più avanzata età.

Quando aduoque concediamo, ch' il fedecommesso controvensionale s'estend' a sedecommesso assoluto: condizionale, non procreando sigli al tempo della morte senza sigli, pur per la morte di Scipione con sigli s'estinse affatto la chiamata di D. Teresa, e D. Gelsomina, e qui son propri i termini del celebre cons. 21 di Oltrad. ricevuto in tutti li Senati d' Europa, e canonizato con tante sinodali decisioni del S. C. sino ad essersi imposto perpetuo silenzio su la controversia tra DD. se nel Foro sia detto consignice vuto, come attesta il Reggente de

\* mart

Pont, nel considir, e nella decis. 39., ed il Regente Galeot, nella

Anz'il caso, nel quale consiglià Oltrad, era più forte del nostro per un durevole fedecommesso, anche dopo la moste de'figli. Il Testatore avea instituiti eredi un Fratello, e quattro nepoti di due Fratelli premorti, quali sostituì nella sequente formola: Si aliquis baredum megrum sine filiis aut nepotibus aut deinceps descendentibus, & masculis mori consigerit, ejus portio devolvatur ad cobaredes superstites, vel eorum baredes dum tamen fint masculi, & ex masculis secundum rectam lineam descendentibus : Indi gravo li maschi a dotar le femine lie morendo poi tutti gl'eredi, senza figli, o nipoti, o altri descrita maschi, ordinò che li suoi beni andassero alla Rom. Chiesa. Delli nipoti eredi istituiti, uno passò all'altra vita con aver lasciati quattro figli, de' quali uno si caso, e lasciò una figlia, che fè sua erede, e fo instituita anche dal Patruo. Nacque la controversia, se li maschi dell'eredi instituiti potean avvocare in vigor della sostituzione li beni pervenuti dal Testatore alla semina, così per l'istituzione del Padre, co ne del Patruo. Oltrado non dubitò esser sedecommessaria la sostituzione, ma estinta la chiamata per la morte del nipote instituito con figli, appunto per li termini delli Testi da Noi citati nella 1. si quis bared. ad Trebell. 1. cum uxori C.quando dies legat. ced.

Chi non vede quanto questo caso era più duro del nostro, poiche in questo la condizione era: Si aliquis haredum meorum sine filiss, aut nepotibus & descendentibus masculis mort contigerit, e per la nascita de primi figli fi ftimo estinta la chiameta ob non purificat am conditionem : Nel caso nostro la chiamata è stata con la precisa condizione, se Scipione non procreasse figli, che si adatta alli soli figli immed ati ex corpore di Scipione Ferrari, giusta la dottrina d' Alciat. in I. liberorum num. 34. vers. Sexius casus ff. de verbor. significatione seguitata da Guld. Pup. decif. 353. da Thefaur. nella decif. 248. num. 8. Nel caso'd Oltrad. si vedea contemplata l'agnazione per la chiamata de'maschi in esclusion delle semine; Nel nostro si veggono chiamate le fenine in mançanza de maschi. Nel caso d'Oldrad, oltre molti gradi di sostituzi ne, in ultimo luogo veniva chiamata la caussa pia, com' era la Chiesa Romana; Nel nostro sino alla chiamata di D. Gelsomina, e D. Teresa non v'e altro, che un grado di sostituzione per li figli procreandi da Scipione.

E'verissimo, che per le conjetture, tal volta si suol recedere dal cons. d'Olivad.; ma trattandosi d'una disposizione d'un estraneo, dal qual' è stata esclusa l'agnazione, non che contemplata, oh quanto queste co jetture dovrebbero esser esseci, stringenti, e concludenti, come nel secondo punto dimostraremo.

Qui dov rebbero terminare le nostre suppliche su questo punto nel quale abbiam fondato, ch'il fedecommesso ordinato da Pietro Ferrari su Ii cennati due poderi fu mero controvenzionale in caso di alienazione, ch' estendendo lo a sedecommesso assoluto, rispetto a D. Teresa, e D. Gellomina fu condizionale, che per non effersi verificata la condizione, non han che sperare, ed estinto riputar deesi ogni vincolo, e gragravame sin dalla morte di Scipione erede istituito con figli; ma acciò veggano li nostri dotti Contradittori, che più della lettera del Testamento, l'ostano tutte le legali massime, colle quali si sciolgono tutte le opposizioni in contrario, delle quali facendoci carichi, le risolviamo.

Potrebbero opporci, ch'essendo stati li figli di Scipione espressamente chiamati al godimento de'cennati due poderi, e non già post'in condizione, devono riputarsi anche gravati colla stessa condizione si filios non procreaverint, non solo a prò de' loro sigli, e descendenti, ma a pro delle magnische D. Gelsomina, e D. Teresa, dal che essendost già fatto 'I caso della morte de' sigli di Scipione senz' aver procreati sigli, si debba dar luogo alla chiamata di D. Gelsomina, e D. Teresa.

L'opposizione è fuori della volontà del Testatore, espressa nelle parole del Testamento, ed estranea dal nostro caso. Non si legge nel Testamento gravame imposto a' figli di Scipione, ed omessa ogni condizione puramente chiamati, onde entra la regola, quod omissum babetur prò omisso, poiche quello che 'l Testatore volle l'espresse, ed il gravame su imposto solo a Scipione non procreando figli, e non già a subi figli. Se vogliamo estendere questo gravame anche a'figli di Scipione, incontriamo tutta la resistenza della legge, che ne'sedecommessi non vuol estenzione da per-

sona a persona, da caso a caso.

Non poniamo in disputa, che per la costituzione dell' Imp. Giustiniano nella I.fin. Cud.de fidei com. può presumers'il gravame, il fedecommesso, quantunque espectamente dal disponente non ordinato, qua lora s'abbi la pruova della volontà del Testatore spiegata da conjetzure, presunzioni, ediinterpettazione delle stesse parole del Testamento giusta il sentimento di Papin in Leum proponebatur ff. de leg.2. ad è quello che li nostri chiamano sedecommesso tacito; ma entra per questo quella gran disputa, se le conjetture, le presunzioni non siano sì certe, che equivagliono alla pruova, che nasce dall' espresse parole del disponente, ma sol sian nel carattere di conjetture, e di presunzioni; in maniera che rendano dubia la volontà del disponente, se nel dubio debba giudicarsi per la libertà, o pe il gravame; B .sebbene questa si decida dall'altro articolo tra' Dottori dibattutissimo, com'è quello, se li sedecommessi siano favorevoli, o più tost odiofi, se gravosi, o pur onorevoli, poiche a questa controversia si adattano le massime, che li favori, gl'onori possonsi ampliare, li pesi, gl'odj devonsi restringere. Sono per questo articolo tra di loro sì apposse le oppinioni de'nostri DD., che sarebbe troppo titar alla lunga questa scrittura, se volessimo chiamarlo ad esame; l'oppinione però ch' è stata da tutti li Senati abbracciata in questo articolo, e si è siputata più equa, è quella di caminarsi per la via di mezzo, che se li fedecommeth fiano agnatizi, e riguardano il lustro, il decoro delle famiglie, che colla conservazione de beni si mantiene, abbi luogo l'oppinione di riputarsi li sedecommessi savorevoli, senza poi tal rispetto debben giudicarsi odiosi, e gravosi, e come tali per 'ogni menoma dubbiezza, che metti in ambiguità la volontà del Disponente non può, ne deve ammetters' il gravame, e per la libertà deve giudicarsi, senza potersi fare menoma essenzione da persona a persona, da: caso a caso.

Nel nostro fatto egl'ècerto, che siam lontani da sodecommessi agnatizi, da contemplazion di samiglia, trà perchè si tratta d'una disposizion d'un transversale, trà perchè si veggono invitate le semine, e posposti li maschi della medesima samiglia: onde siam nel caso de' sedecommessi odiosi, nelli quali non milita la pruova tacita, e non puo affatto estendersi il gravame da caso a caso, e da persona, a

persona.

Queste sono massime indubitate; ma per non procedere colle sole genera-Ji regole veniamo al particolare. Vogliamo concedere, che li figli di Scipione furono dispositivamente chiamati al godimento delli duc poderi, è non già post' in condizione da quelle parole del testamento che vadano da Erede ad Erede, e successori in perpetaum, intendendo per questi li figli da Scipione procreaudi in costanza di matrimonio, e' post'in condizione sol tanto ad escludere D. Teresa, e D. Gelsomina; ma che percid? forse perche dispositivamente chiamati debbansi riputar gravati codem onere, che su gravato l'erede a lor benefizio? oh che non vale l'argomento è chiamato dunqu' è grae vato, quantunque vagli per l'opposto, è gravato dunque è chiamato per il Testo in l. ab eo C. de fideicomm. poich à dalla vocazione attiva, non s'inferisce alla passiva, e dall'onore della chiamata, non v'è illazione all' imposizion del gravame, ma solo alla potenza di poterlo gravare: chiamolli, potea gravarli per'l Testo della L. I. S. sciendum ff. de leg. 3.; ma non siegue per conseguenza, dunque gravolli. poiche dipende questo dalla libera volontà, e disposizion del Testatore, cossi scrivono Soccin. Jun. conf. 57. num. 5. val. 4., Cravet. conf. 98. num. 14. Odd. conf. 26.n. 14.

Sù queste ragioni stà fondeta la regola, che sebben li figli siano dispositivamente chiamati, o per espressa volontà del disponente, o per la tacita dipendente dalle conjetture, o per disposizione di qualche particolar statuto, non devonsi riputar gravati, e v'è per questa regola il rotondo Testo nella l.filius famil. 114. S. cum erit de leg. 1. jui : Cum erit rogatus , si sine liberis decesserit per fide icommissam restituere conditio desecisse videbitur, se Patri supervixerint liberi,nec quaritur an banedes existerint; è questa una Teorica cossì certa, che Vincenzo Fusar: de substit.quast.441. ebbe a dire, esser temerità dalla medesima recedere, cossì pure insegna Mantic. de conjed. lib. 7. Peregr. de fideicom. artic. 12. num. 70. il Consiglier Giuseppe di Rosa consult. 42. num. 28. The faur. nella dec. 96. num. 32., 33., il Card. de Luca in molti suoi discorsi de fideicom. e principalmente nel discors 82. ed 83., di modo che, non perche li sigli di Scipione surono espressamente chiamati al godimento delli due poderi, si riputan gravati eadem conditione a pro delle sosti, tute.

Quando

Quando volessimo concedere, che li sigli di Scipione, perche chiamati, si sentono anche gravati, contro la regula legale, pur' il gravame si sentirebbe a prò de' loro descendenti, e non già a prò delle sottitute. Or quanti articoli dovrebbero decidersi a forza de' limitazioni contro le serme massime per sar un salto dalla linea di Scipione alle sostitute. Colla semplice dispositiva chiamata de figli, si dovrebbero in primo luogo tra essi loro reciprocamente sentir sostituti, e gravati a benesicio de' loro descendenti, questi sostituiti, non solo a loro ascendenti, ma alli transversali, ed indi per saldar alle sostitute, indispensabilmente dovrebbero concorrere li requisiti dalla l. Titia Scios. Seja Libertis de legat. 2. Per tutti questi articoli le regole generali sono negative.

Ricevono elimitazione, o perche espressamente dal Testatore sia stato altrimente ordinato, o perche vi siano conjetture tali, che faccino conoscere la mente del disponente esfere stata di stabilire un fedecommesso non solo descensivo, ma reciproco tra descendenti della medessma linea, ed anche reciproco tra linea, e linea. Il Cardinal de Luca nel discors. 82. num, 5., 6. scrive: Terrius casus est, ubi posita dista filioram vocatione activa, quastio sia de vocatione passiva, quia nempò ipsi filii in conditione possiti censeantur, nedum vocati, sed etiam gravati ad favorem suo-

rum, & sic successive de une in alium in eadem descendentia.

Et quartus demum ad rem, est casus, in quo posita etiam dista passiva, o successiva vocatione in eadem descendentia, intret quastio ulterioris durationis illarum substitutionum, qua concepta sunt sub dista condictione, si sine filiis; Et in bis duobus casibus, pariter recepta est provegula opinio negativa, ut ex vocatione activa non inferatur ad passivam, neque vocati censeantur gravati, nisi alias conjectura limitationem suadent, ut tam de regula, quam de limitatione, cateris relatis, babetur apud Merlinum decis. 269.num.3. Ottboben. decis. 183. num. 9. Rota decis. 181., 319., & 436. part. 1. rec. dec. 18. part. 8. qua est Romana sideicommissi de maximis, in qua plures alia in idem prodierunt decisiones coram Bevilnqua, & Cerro, ut infra in eadem causa discurs. 84.

Dunque per regole certe, li figli di Scipione sebene l'abbiamo per dispositivamente chiamati, non si sentono gravati. Possono queste regole ricevere limitazione dalle conghietture; Vediamo quali siano, queste conjetture si efficaci, che contro le massime s'abbino a presumer

gravati, ed eccoci al secondo punto.

Digitized by GOOGLE....

### PUNTO SECONDO.

Nel quale si dimostra, che nella disposizione particolare di Pietro Ferrari della Casa palaziata, e tenimento d'olive, non vi siano affatto conjetture, per recedersi dal consiglio XXI. di Oltrado, e riputarsi il gravame repetito ne figli di Scipione Ferrari a pro di D. Teresa, e D. Gelsomina,

DER quella disposizione, per la quale, le parole sono scevere d'ogni ambiguità, non possiamo appartarci dal vero significato delle medesime, che se rozze siano, rozzamente devono interpetrarsi, e la ragion si è perche le parole sono foriere de nostri euori, e dimostran qual sia la nostra volontà, dal che inutilmente della volontà del Disponente si disputa: Cum in verbis nulla ambiguites est, non debet admitti vo-Juntatis quaftio (sono parole del Giureconsulto Paolo in 1. Ille aut ille ff. de legat. 3.) Ne convien recedere nell'ultime volontà dal significato delle parole, e profetizando con conjetture, argomenti, e presunzioni divinar qual fosse la volontà del Testatore, atteso possono esser si fallaci le conjetture, che possiamo renderci, o più avazi, c più liberali del Disponente, come c'avvertisce Antonio Fab. nel lib. 6. tit. 22. defenf 4. del suo Codice, ivi : Sed quia defunctiorum Voluntates quandocumque favorabiles it a adjuvunda sunt per interpra. tationem, ut tamen nunquam suppleantur, ne Testatoris rem tradan-

tes ipso liberaliores videamur.

Quando le parole ricevono interpetrazione, si ricorre alle conjetture, per intagare, qual sia stata del Disponente la vera volontà; ma devono essere conjetture, evidenti, necessarie, e che fi ricavino dall' istesse parole della disp sizione, e per mezzo delle medesime evidentemente resti dimpstrato qual sia stata la volontà del Defonto, come fu definito dagl' Imperadori Severo, ed Antonino nella 1. 1. Cod. de cond.infert. ivi: Nife alia Defuncii voluntas evidenter probetur. Se questa teorica corre per tutte l'ultima volontà: oh quanto maggiormente regge, quando si tratta de' fedecommessi non agnatizi, e perciò odiosi; quando si tratti d' un fedecommesso condizionale sottoposto a voluntarie condizioni, nel quale non milita la ragion della verisimil mente del Testatore giusta la Teorica di Bartolo in l. Gallus & & quid si tantum & 1. Mevius ff. de cond., & demonstr., e come largamente fonda Fusar. quast. 31. Casanat. consil. 1. num. 37. e 38. Altograd. controvers. 55. num. 87,

Le parole della particolar disposizione di Pietro Ferrari per li due poderi non ammettono dubiezza alcuna, sono s'espresse, che non meritano glossa, particolarmente per la chiamata di D. Gelsomina, e D. Teresa, quale, come abbiam fondato nel primo punto, svan nel d'a della nascita de' figli di Scipione, molto più nella di costui morte colli medesimi figli, li quali quantunque chiamati al goqimendimento delli due controvertiti poderi, mon si veggono poi af-

fatto gravati.

Vediamo però per quali conjetture vogliono le magnifiche D. Teresa, e D. Gelsomina, che li figli di Scipione debban presumersi pur anche gravati, morendo senza figli, a lor benefizio, tuttoche dal Disponente niente per questo caso si fosse ordinato, anzi che chiamate ugualmente le femine di Scipione in mancanza de'maschi per termini di successione. Prima di venir all' esamina di queste conjecture, è ben ricordar di nuovo alli Signori del S.C., che parliamo della disposizion d' un transversale, senza veruna contemplazion di agnazione, anzi esclufiva dell' agnazione, poiche si veggono invitate le figlie femine di Scipione ugualmente, ed in manoanza di queste le sorelle medesimo in esclusione de'figli maschi di Giacomo altro fratello premorto, nepoti in ugual grado, e della stessa famiglia del Disponente, e con particulari legati gratificati nel medesimo testamento . Serve questo, cossi perche la maggior parte di quei Dotto. si, li quali han intrapreso a far durevole un sedecommesso, e da conjetture repetito il gravame, han parlato de' fedecom. messi degli Ascendenti durevoli nella propria descendenza, come perche quando non si tratti de'fedecommessi agnatizi per la conservazione della famiglia, che conservasi col mantenimento de' beni, tutte l'altre conjetture si trascurano, per non indurre un gravame cotanto dalle leggi odiato, come in più suoi discorsi fondatamente, al suo solito, scrive il Card. de Luca de fideicom., quale saviamente dice, che la regolatrice dell'altre conjetture è quella della contemplazione della famiglia, qual'esclusa, non si curano l'altre conjetture, se non siano molte, ed urgenti, come trà gl'altri discorsi può leggersi nel discors. 83. al u.9. ivi i Magna siquidem, ac præpotens ista consecura contemplate agnationis, qua concurrente alie conjecture, quamvis debiles habentur in magna confideratione, & è converso, ea cessante, velique, nifi magnus earum numerus urgeat negligi solent, & sic est aliarum regulatrix, ut patet ex toto hoc Titulo; E particolarmente quanto devono essere più urgenti, ed in maggior numero le conjetture, quando si tratti della disposizione d'un transversale, e si vogli continuato il gravame non solo nella discendenza del primo prediletto instituto, ma che passi ad altro genere meno diletto, come sono li softituti, lo stesso Card. nel discorf. 83. num. 6. scrive così: In pracedenti enim, in quo agatur de continuatione in eadem de. scendentia, seu eodem genere prædiledo facilius talis vocatio admit. tenda est: quoniam eadom urget ratio dilectionis erga primos filios nascituros in conditione positos, ac erga secundos, & tertios, secus autem ubi agitur de dicto quurto casu, in quo agatur de faciendo tran. situm ab uno genere personarum prædilecto in alterum minus dilectum ita inducendo novum substitutionis gradum seu ordinem quoniam tune magis resistant regula ideoque longe majores debent esse conjectura. Colla scorta di queste sode regole passiamo ad esaminare le conjet. ture.

La prima conjettura per un durevole fedecomm esto l'appoggiano alle parole ed ogni tempo, che susseguono, come cennassimo, a quelle : Et quod absit, che detto Scipione non procreasse figli ne maschi, ne femine, in tal caso, ed ogni tempo ordino, e voglio, che li sudetti bepi sottoposti u detto se decommesso vadano, e debbano andare alle Sorelle di detto Scipione D.Gelsomina, e D.Teresa, che se non se sentisse repetiti il gravame starebbero odiose,e superflue. Nel primo punto dimostrassimo, che senza fare star oziose queste parole, ben produceano il di loro effetto, cossì a prò dell' erede istituito, come a prò delle fostitute, ma sempre nel caso, che Scipione non avesse procreati figli o al più, che procreati fossero a lui premorti, poiche sebbene per queste parolesi potesse dire indeterminata la chiamata delle magnis. D. Teresa,e D. Gelsomina, devono però accomodarsi al caso, ed alla condizione dal Testatore ordinata, come ne' propri termini ci avvertisce Lelio Altogrado nel cons. 60. num. 37.ivi : Sed verè bac verba nibil officiunt, quia licet videantur indeterminate posita respectu temporis ad favorem substituturum, nibilominus non sunt accipienda indeterminate respectu casuum, & conditionum, en in boc diligenter est animadvertendum. Basta questo aggiunto a quel che detto abbiamo nel pripunto rispetto a questa conjettura, che se dovesse stimarsi superflua la parola ed ogni tempo, più da nostri Dottori si tolera, che la repetizione del gravame.

La seconda la vogliono dedurre dalla proibizione di alienare, che vanamente si vuole concepita con separata, e dissinta orazione a dopo aver' ordinato un sedecommesso assoluto, e perpetuo, per tirar poi a lor bell'aggio le conseguenze, che essendo con separata orazione, proibita ogni alienazione de' beni al sedecommesso sottopossi, con esser la proibizione diretta alli stessi poderi, sia questa una delle potentissime con jetture a sar presumere un perpetuo sedecommesso, ed indurre repetizion di gravame, reciproca sosti tuzione trà descendenti della medesima linea, e tra le sostitute d'altra

linea.

Nel primo punto dissimo, ch'al divieto ordinato da Pietro Ferrari per li due cennati poderi, riduceasi l'edecommesso istituito dal medesimo, dal che mero controvenzionale dovea riputarsi, e controvenzionale sol tanto a prò de' figli procreandi da Scipione, e non procreando figli a prò di D. Gelsomina, e D. Teresa; Ma questa volta vogliamo esser cortesi col dotto Oppositore degnissimo Avvocado di D. Gelsomina, più di quello potrebb'egli stesso credere. Sia pur il divieto ordinato da Pietro Ferrari un divieto foriero, congionto, o pedissequo ad un ordinato sedecommesso, reale, perche diretto alli due poderi, vestito da prole denotantino tratto successivo, e perpetuità, ma sempre però condizionato per le magnissche D. Gelsomina, e D. Teresa; Adunque da questa premessa esorbitantemente concedutali ne potrà dedurre la durata del sedecommesso, l'estenzione da person'a persona, da caso a caso, non che dissimile, ma totalmente opposso ? mai no.

La proibizion d'alienare sia reale, precedi con orazion distinta, accom. -pagni nella medefima orazione, sussiegua in altra orazione la sostituzione, sia ingionta con parole denotantino tratto successivo, sempre ne'termini del fedecommesso costituito restringesi, ne può altera re assatto 'I fedecommesso, estenderlo da caso a caso, e da persona a persona, ancorche riguard'il savor della samiglia, cossi per comun sentimento de Dottori antichi, e moderni, per esempio di cose giudicate, attesta il Reggente Galeota nella controvers. 26. lib.6. nu. 45, colle seguenti parole: Nec obstat modo, quod ex probibitione aliena, tionis in vers. Item dopo fatte, ex verbis illis universalibus, vide atur ampliata substitutio omni casu, & omni tempone, ponderando Institu. sum, & substitutos fuisse probibitos alienare cum clausula in fine adjeda, Ita che detta eredità sia inalienabile. Siquidem verissima, & ferè indubitata est conclusio ab omnibus plane in longe fortioribus casebus recepta, & admissa, ut probibitio alienandi, sive consecutiva ad substitutionem præcedentem, sive præcedat ipsam substitutionem, ex boc nullo modo ampliari, nec extendi ultra limites, casus, & personas in ipla substituendi, sive fileicommittendi formola consideratas, & sic probibilionem ipsam de non alienando regulari, restringi, & coardari ab ipsa substitutione, non è contra ; etiam si addita sit ratio, qui a Testator velit conservare bona in familia, & etiam in probibitione quantumcunque reali, quia sit directa ad bona, non ad personas, & non obstantibus dictionibus semper in perpetuum, & in infinitum DD.omnes ab antiquissimis ad novissimos, concordi ore testantur judicatum in omnibus Rotis, Conciliis, Senatibus, & Parlamentis.

conferma di sì auttorevole auttorità potressimo aggiugner quella d'infiniti altri Autori; ma per non esser di molta noja a' Signori del S. C. ci aggiugniam fol quella del Reggente Capecelatro nella consult. 37. del Presidente Merlin, nella controvers. 72. del P. Afflitto nella controvers. 32 di Rodoer, al de Marin. resul. 131, d'Odierp. nella contravers. 32.; e d'infiniti altri da questi citati. Fondasi questa Teorica nell'espresso Testo del S. nos igitur Auth. de restitut. sideicom. ove dall'Imperador Giustiniano cossì si vede dessinito ecco le sue parole: Unde subtilius test amentum considerantes verbis ipsius invenimus, baredibus demonstratis filiis alienationem interdiciam, quando futuri essent sine liberis fungi vitam, non ulterius vero iis, qui solum eis successerint filits, sed sufficere defunctorum usque ad filium stare interdictionem : Ši enim & ipsi filios relinquentes moriantur, quod est relictum neque in longiorem filiorum vita alienatio. nis probibitionem voluisse facere &c., lo stesso su determinato nella 1. 39.6 93. ff. de eond, & demonst. E la ragione che da nostri Autori si addita è sempre quella, che ne'fedecommessi è proibita espressamente l'estinzione da person'a persona, per il Testo nella l. si ita stipulatus. \$. Ch y sogonus ff. de verb orum obligat.; e se qualche volta è permessa l'estenzione per la quantità, e veghemenza delle conjetture, è solo da caso a caso simile, unquemai dissimile, o contrario per il Testo: della l. Gallus S. quid si tantum ff. de liber. , & Postbum.

E tutti quei Dottori li quali la proibizione d'alienare han riputata per

Digitized by GOOGLE

una delle valevoli conghietture han parlato di fedecommessi agnatizi, ut bona in familia conserventur, seguendo la determinazione del Gran Papiniano in l. Peto 71. S. Fratvess. de legat. & sideicom. 2.

Nè ost'il dire, che trattasi d'una cosa particolere, per la quale si des presumere particolar'affezzion del Testatore; mentre, sebben sia vero, che tra'l cumolo di tante conjetture, di annoveri da Dottori anche quella, è stata però sempre riputata una conjettura debolissi na, e di verun momento, e solo se n'è qualche ragion tenuta, quando si è trattato di qualche Torre, o nobil'edifizio, o altro podere infigne. valevole a conservare l'onor, e 'l lustro di nobil' e ben distintà tanti. glia, e di cos'antica dell'istessa famiglia: in maniera che sempre si è avuta mira alla conservazione dell'agnazione, e perciò unquemai s'è avuta in considerazione la proibizione d'alienare anche di cosa particulare le non sia stata vestita dalla ragione ur conservetur in familia così lasciò scritto Gratian, tom. 2 cap. 280. num. 18. seguita to da Gio; Battista Odjerna contr. 32. num. 49. ivi: quod ad huc ut vesiiatur prodibitio, ratio debet esse expressa a Testatore, & non tacita etiam ubi probiberetar alienatio Tarris, Custri, vel pulch i Pulatit Juvium majorum, quo cafu licer profumacur causu splendoris sumilia, velrefygii suorum agnatorum, tamen ut dicit idem Bart. na. 22. boc Intelligi debet, si Testator mandaverit, quod tolis res remaneat in fam lia pro ejus opinione allegans Tiraquell, in prefat. de retrud. li gnug.num. 8.

La terza conghiettura lo vogliono dedurre dall'aver Pietro Ferrari ordinati più gradi di sostituzioni per questi due poderi: Questo però s'as-sume per risvegliar tanti articoli in una caosa pur troppo chiaza, poiche non si leggono affatto queste ripetite ossituzioni nella disposizione di Pietro Ferrari: si leggon solo sostituti a Scipione erede instituto li suoi sigli procreandi in costanza di matrimonio, ma a questi non si vede dato altro sostituto la chiamata poi delle magnis. Attrici è condizionata non procreando sigli scipione, dal che ancorche a Gelsomina e Teresa si sossituto altri sostituiti, ed a questi successivamente altri, non perciò puol dissi esfernosi ordinati più gradi di sostitu zioni, rispetto al primo instituto, mentre dipendean dalla verificazione della condizione, che non verificandosi, siccome non avea luogo la chiamata di D. Teresa, e D. Gelsomina, così cessavan tutti l'altri gradi

ci sostituzione sottoposti sotto la prima condizione.

In oltre questa conghiettura s'è riputata da nostri Dottori debolissima anche per la chiamata attiva, non che per la passiva, ch'è piu dura, ed astrola, quando non sia accompagnata da altre valevoli, ed essiconjetture, quando non si tratti d'un sedecommesso agnatizio, e quando non risquardi li discendenti del primo instituto; e si tratti d'un sedecommesso ordinato, senza veruna mira alla samiglia, da un transversale, e si vuole estendere alle sostitute condizionatamente chiamate. In questi casi questa conjettura non si cura, siccome poco copto ne se il Gran Papiniano, nel Testo della li banedes mei si cum ita si ad Trebelli, e verun conto ne se il nostro 5. C. nella caosa,

per la qualescrisse Fabio d'Anna nel cons. 3. di quelli di Mormile, tuttoche trattavasi della disposizione d'un Ascendente, e della vo-cazione attiva, ed a due Ruote su deciso il contrario, come attesta

Odiern. nella contr. 10. n. 6., ed 8.

A queste si riducono le conjetture , che dallo stesso Testamento ha potuto il dotto Contradittore a forza del suo ingegno dedurre, per la repetizione del gravame. Argomenta di piu, che dalla verisimil volontà del Disponente, si debba un fedecommesso perpetuo presumere, poiche, se qual altro Lazaro, per Divina Onnipotenza, tratto dal Sepolcro Pietro Ferrari , venisse interrogato, certamente rispondereb. be a prò di D.Gelsomina, e D.Teresa, in esclusion d'una estranea, com' è D. Eleonora Oriolo. E figalmente, ch'avendo Pietro Ferrari per questi due poderi gravato Scipione più a lui prossimo, e diletto, si deveno presumer gravati li figli di Scipione più rimoti, e meno diletti. Questi però sono argomenti falsissimi come scrisse il citato Odiera nella concrov. X. e 32., e sebben han meritato l'ap. plauso di taluni Autori surla venismil mente del Disponente, convien avvertire, che di questa presunzione si sono avvaluti, quando si è trattato di conservarsi di beni nella famiglia d' un fedecommesso proinato da un Ascendente a prò de Discendenti, e pure s: a questo argomento siasi ristretto l'articolo per la durata del sedecom messo, non si rattrova essempio sevorevole di cosa giudicata.

Or son queste conjecture da far ricedere dalle massime sode, e generali in un fedecommesso odioso, esclusivo dell'agnazione ordinato da un Traufversale? Maino : Lie regole generali, come nel primo punto. cennassimo, sono, che li figli seben chiamati non si riputan gravati . Gravati si presumon gravati, a prò desloro descendenti, e non recipro camente tra essi luro, e questo ancorche siasi ordinato un fedecommes so per i figli, ed a questi sostituiti i loro figli, e descendenti con parole dettantino perpetuità, e sia contemplata l'agnazione come fonda il Reg. de Marinis nel tom 2. delle sue resolut.cap. 89. e così riferisce essersi dalla G. C. e dal S. C., deciso nella causa di Majo ; molto meno a prò dell'estraneo sossituto, il quale unquemai si riputa chiamato, se non concorrono li tre requisiti della L. Titia Sejo S. Seja libertis de legat. 2., cioè che li chiamati sian non solamente gravati, ma reciprocamente tra esti loro sostitutische l'estranco sia sostitu to all'ultimo de figli chiamati, e che si tratti di tutta l'eredità. Le sopracennate lontane conjetture non sono, ne possono esser di tanta effiçacia, e valore, ch'in faccia alle legali massime in contrario, possino far presumere li figli di Scipione gravati, reciprocamente tra essi loro sossituti, ed all'ultimo d'esti, non procreando figli, sostitute le sorelle di Ferrari, e così recedersi dal cons. d' Qurad, dal quale come puol recedersi nel nostro caso, quando nel caso, nei quale istituiti li figli, e morendo senza maichi eran sostituiti li più prossimi della famiglia, e così sempre da grado in grado, acciò li beni unquemai uscissero dalla parentela di Gambazocchis, e morti li figli con figli maschi, s'istimo da Aless. estinto il fedecommesso nel cons. 139. vol. 6. num. 3. seguitato da Rub. in 1. Gallus ff.

de

de liber; & Poffbum. da Petr. de fide teben quaffest hud. 7. 4 33. da Decian. conf. 4. num. 33. vol. 2.; nel caso, ch' il Padre istituito un figlio, a cui morendo fenza figli matchi fofitta ti più profilma della famiglia, perche volea, che li beni restasfeno nesta ton agnazione, è pure morto il figlio con figli, effer'estinto 'l sedecommesso volle Al. ciat. in l. Pater filium S. f. fundam num. 8. de lapat, 30 feguitato da Menoch. nel conf. 376. nam. 63., e nel conf. 393. muns, apri, nel caso. nel quale istituiti da un Testatore li nipoti ex fratre, ed a medesimi sostituiti li più proffimi della famiglia, motendo senza figli maschi. aggiunta la ragione, acciò la di lui eredità in nessun tempo uscisse dal suo patrimonio, e ceppo, e pure morti li nepoti con figli si si. mo estinto il sedecommesso da Der. nel consissionimo, s., nel caso, ch' istituiti li figli, a colui, che morisse senza figli, l'altro sostituitoli, volendo, e commandando, che la sua eredità vada da erede in erede usque in ultimum bæreditatis, e pure morto un de' figli con figli si riputo estinto il fedecommesso da Mantova nel cons. 349: volum. 1. ed in tanti altri casi a questi somiglievoli; ma perche mendicarlo d' astri, se dallo stesso Cons. d'Oltrad. si legge, che in quel caso v'eran più conghietture, per far presumere repetito il gravame, non estinta la fossituzione, che nel caso nostro? Si : siccome è ricevuto nel foro il Cons. d'Oltrado, così è ricevuta la limitazione, che si recede dal sentimento d' Oltrado, qualora vi concorrano le conghietture : quelle però non devono effere quelle stesse, simili, o più deboli di quelle concorrono nel caso di Oltrad. altrimente sarebbe una evidente contradizione, dire è ricevuto 'l cons. di Oltrad. ma si limita dalle conghietture, e sian poi le conghietture quelle medesime, che concorrean' nel caso d'Oltrad., o non più di quelle urgenti, ed efficaci.

Vengono altresì le decantate conghietture debilitate dalle conghietture in contrario, che forgono dalla espressa vota tà del Disponente; i figli di Scipione si veggono chiamati, ma nom reciprocamente sostituiti, ne gravati. All'incontro se si sossi dato su go alla chiamata di D. Gelsomina, e D. Teresa, col non aver procreati sigli Scipione, si veggono gravate a prò de loro eredi, e successori, e questi gravati a non potersi tampoco dividere li due controvertiti stabili. Per il legato delli docati 2000. di dote a D. Gelsomina, e D. Teresa, si leggono reciprocamente tra esse loro sossituite, ed all'ultima morendo senza sigli sossituito Scipione, e li suoi Bredi. Dunque quelli che volle gravare, gravò, quelli, che volle reciprocamente sossituire sossi sossi del contra la regola quod voluit expressi, quod non expressi.

noluit,

Via più debilitate da queste le conghietture, per altro da loro stesse debolissime, per la repitizione del gravame, costituiscono almeno in dubio il preteso fedecommesso, e nel dubio trattandosi d'un sedecommesso d'un trasversale non agnatizio, chi de'nostri Auttori s'è unquemai sognato d'affermare doversi recedere dalle massime legali, e giudicare per l'esistenza del sedecommesso? Vediamo in simili, e più sorti cafi, com' à stato giudicato dalli Senati Forastieri, come dal nostro S. C.

Dalla Sacra Ruota Romana, leggiamo, essere stato sempre deciso, che li sigli posti in condizione, sebben chiamati, non si reputan gravati ancorche si sia contemplata agnazione, sian stati ordinati più gradi di so-stituzioni, e con parole denotantino perpetuità, e che dal cons. 21. d'Oltrado non possi recedersi, particolarmente, quando si tratti della disposizione d'un transversale, se le conjetture non costituiscono una pruova evidentissima, chiara, e sucida per un durevole sedecommesso per il Testo in 1. 1. de condit., de demonst. ivi: Nisi evidentissimis probationibus Testatorem voluisse apparverit, come può leggersi nella decis. 486. part. 1. nella decis. 158. p. 5., ed in tante,

e tant'altre che si tralasciano. Dal Senato Pedamontano fu deciso un caso al nostro similissimo, anzi del nostro più forte, perche trattavasi della disposizione d'un Ascendente, il quale dotate quattro figlie femine, ed istituiti due suoi figli maschi loggiunse : ordinando detto Testatone, che mancando uno di detti frastelli senza eredi del suo corpo procreati, succeda l'altro restante, e morendo tutti dui senza figliolanza legitima, il più propinguo della linea Paterna succedas e cossi successivamente sino al quarto grado : evenit casus, che uno degl' Eredi istituiti manco con una sola figlia femina, la quale passò a vita migliore in età infantile, ed in conseguenza senza figli; Nacque la disputa trà la Madre della morta Infante, e'i Fratello patrvele dell' Infante médesima, deducendo il Patrvele, che per la visposizione del comun Avo, essendo stat' escluse le proprie figlie, molto più dovea sentirsi esclusa la Nepote, o che almeno doven sentirsi gravata sotto l'issessa condizione si sine filiis, auco per la ragione della reciproca sostituzione tra gli eredi sostituiti, ed ad ambedue morendo senza figli dovesse succedere il più propinquo della linea paterna, e cossì successivamente sino al quarto gaado: Adduceasi la verosimile mente del Disponente, e la gran ragione, che se non sentivasi gravata la Nepote, certamente li beni del Testatore non potean pervenire sino al quarto grado per la regola del Testo ad vem mobilem ff. de Procuratoribus : Quod qui vult consequens sequitur velle antecedens, dal che credea il Patruela concorrere in questo caso, bastevoli conjetture per recedersi dalla masfima, e dal conf.d'Oltrado: Ma dal Senato fiebbe per vero, che la Nepote non fosse nè esclusa, nè gravata, ed escluso il Patrvele su ammessa la Madre, come pud leggersi nella decis. 248., presso Antonio

Tesaur.
Presso 'l medesimo Autore nell'addizione del siglio alla decis. 96. si porta essersi posto in gravissima questione tra quei Eccellenti Giureconsulti un caso, nel quale 'l Testatore avea chiamato nella sua successione un nipote ex fratre ejusque filios masculos, & illo decedente sine filiis masculis, substituit alterum fratrem Ecclesiassicum ejus vita durante, & post ejus mortem substituit T. & S. de Advocatis, & corum filios masculos, probibendo detractionem Trabelliani-

commibus bare dibus, de indibendo bana signa un alienari enera familiam in prajudicium substitutorum caussa adjesta, qui a poluit bana
permanere integra inter sitios masculot donus de Advacatis, ede Cenreto, de in agnatione mascultua de Advocatis ejustam laci. Oriu questo caso, quanto erano sorti le conjetturencontemplazione di agnazione: proibizion reale di alienazione extra familiam, un bana integrati
permanerent inter silios masculos domus, de ognatione masculinam
più gradi si sossituzione, anche riciproca, e pure quei Sanator stimarono esser molto difficile decidere pe'l sedecommesso, ed in masculos divenne a decisione.

Non è di meno peso la decisione riferita da Borgnino Camalcano. Il no. bile Tommaso della Fossa Cremonese nel suo Testamento se suo Eren de Universale Francesco suo nipote exfraire, quale gravo di dar a sua sorella tremila libre, indi soggiunse facendo altro legato colle sequenti parole: Item legavit, quod casu, quo ipsa D.F ranciscus decen der et fine fili is masou lis legitimis, & naturalibus, bareditas, & ban naipfius Dom Testacoris pervensant in proximiorem affinem mascalum de agnatione, & causata nobilium della fussa, & co decedente sine filis masculis (at supra) in proximierom offinem masculum de agnatione, & cafata pradicia usque in perpetaum pro conservatione agnatiunis, & casata pradicia masculina (exclusis feminis) ques singulaliter, & debite referendo eo in casu instituis, seu substituis sibi baredes vulgaviter, & per fideicommissum, omni meliori modo, & si di-Aus Franciscus baberet filiam faminam, seu filias faminas, quod habeant suam dotem condecentem. Accadde il caso, che manco l'erede issituito con aver lasciati due figli maschi, li quali ambedue mo. rirono senza figli, l'ultimo de' quali istitul erede sua Madre: su dus bitato, se il più prossimo affine maschio dell'agnazione della Fossa in virrà del fedecommetto, e col espressa chiamata, potea vindicare li bemi al fedecommesso sottoposti. Concorrean pe'l fedecommesso l'espressa softituzione de Waffine mascolino dell'agnazione asquin perpetuum de in infinitum per la conservazione della medefina agnazione, e casata sostituendolo vulgariter, pupillariter, & per fideicommissum, & omni meliori modo, ed ascludendone affatto le femine, avvalendosi altrest delle parole bareditas, & bona ipsius Testatoris perveniant in proximiorem affinem masculum de agnatione. Le conjetture eran gravissime per presumere li figli dell' Erede istituito non sol chiama. ti, ma gravati, e pure fu ammessa la Madre in esclusion dell'affine più prossimo, come può leggersi presso il sudetto Cavalcano nella decis. 5. p.3., ove rapporta un caso simile avvenuto nella Città di Cortona con un espressa regale proibizion di alienare ut conferventur, e remaneant in familia, e pur deciso in esclusion del fedecom nesso: altro caso riferisce egli deciso dalla Ruota Romana trà l'Illustre famiglia di Pepoli, e di Consaga di Bononia, nel quale il Testato. re dopo più gradi di sostituzioni, avea vietata l'alienazione de'beni, perche la sua volontà era stata, ed era, che li suoi beni perpetud remancrent in familia successivis temporibus, e pure su giudicato estin.

to il f edecomoresto. Estimina questo Dottore questa materia largo

colamo, rispondendo a tutte le conjetture.

Nella kuota di Firenze non si ebbe per repetito il gravame nel seguente caso. Niccolo de Beroardis nel suo Testamento dopo aver proibita l'alienazione d' una Casa, cossì all' Istituti, come à sustituti, per racion, che volea, che quella rimanesse presso gli Istituti, e sustituti loro posteri, e descendenti, ed in caso d'. allenazione, volle, che devenisse a Flammetta figlia del Testatore suoi figli maschi, e loro descendenti maschi, stituì eredi Capparino, e Gio: Battista svoi figli, indi soggiunse: Est aliquis eorum decederet sine filiis legitimis, & naturalibus, & ex legitimo matrimonio, & fuo corpore procreatis, substituit alium superviventem, & ejus silios saliter procreatos ut supra. Ipsisque ambobus decedentibus absque filis de. ipsis & ultimo decedenti substituit Dominam Flammettam. & ejus filios masculos, & ab ea, & eis descendentes masculos secundum gradus prærogativam. Eist Capperinus, & Joan: Buptista amba decederent cum fibis, & filii ipforum, seu alicujus corum decederent fine filiis &c. Uliimo decedenti ex didis filiis Cappavini, & Joan:Baptista substituit filios superviventes dicti Capparini, seu Jan: Baprista. Etsi dicti Capparinus, & Joan: Baptista ambo decederent cum filiis, & dici corum filii decederent, & quilibet corum decederet quandocumque fine filis, dictos filsos Capparini, seu Juan. Baptista ad invicem substituit secundum gradus prærogativam. Quibus omnibus , & singulis filiis didi Capparini , & Joan. Baptista taliter ut supra procreatis, & ultimo decedenti ex prædidis substituit Flammetram, & ejus filios masculos, & abea, & cis descendences, ut supra ita ut effectus cum sit, quod dest ientibus Capparino, ex Joann. Baptista sine filiis, vel filiis ipsorum omnes sine filiis, bæreditos dici Testatovis deveniqi ad diciam Flummettam, & ab ea descendentes.

Accadde il caso, che Capparino passo all'altra vita senza figli, indi anche Gio: Battista con aver sasciate du fi lie femine Smeralda, ed Elisabetta; Questa passò a miglior vita gravida, & secto ventre se nº estrasse un ngliuolo, che sopravisse poco tempo, indi morì. Nacque la controverssa tra'l Padre di questo morto Infante, e Smeralda figlia Go: Battista, la quale in virtù della sopracitata disposizion dell' Avo credea essere invitata all' eredità dell' Infante, che pveasi riputar sempre gravato. Credea, che stante la reciproca sossituzione non sol tra gl'istituti, ma tra li di loro figli quandocumque sine filiis mancassero, e tutti mancando sostituita la Flammetta, ed i di lei figli maschi, e loro descendenti, dovesse presumersi ordinato ut perpetuo sedecommesso, ed i sigli dell'Istituti già chiamati vocatione activa dovessero sentirsi puranche gravati, tan to più che trattavasi della disposizion dell'Ascendente in esclusione d' un estraneo, ma dalla Ruota di Firenze fu deciso il contrario, e si riputò estinto il fedecommesso per un sol momento, che sopravisse l' estratto dal setto ventre, come si riferisce da Vincenzo Ondedeo nel sup conf. 60.

Ma



Ma senz'andar in traccia delle giudicature de' Senati stranieri, così lo veggiamo più volte deciso in casi più sorti dal nostro S. C. e per non essere all' intutto nojosi colle deboli nostre suppliche, ne raccordiamo à Signori del S. C. sol tanto due, che sono le più adatte alla presente disputa. Una si è quella attestataci dal Reggente Rovito nel cons. 34. lib.1, l'altra dal Consiglier Giuseppe di Rosa nella consult.40.

Giulio di Buonvuomo nel suo Testamento se suo Erede Bartolomeo suo Nipote ex Fratre premortuo, e sottopose a perpetuo sedecommesso gli ben'immobili, ed annue entradi della sua Eredità, indi soggiunse, che detto Bartolomeo Erede istituito fosse stato semplice usufruttua. rio sua vita durante tantum di detti beni, e morendo egli absque liberis chiamò al godimento de'beni sudetti Vittoria di Buony ucmo sua Nipote ex alio Fratre allora maritata con Niccolo Russo suos Eredi, e successori, e Gennaro, Laura, ed Aluisia di Costanzo, altre Nipoti del Testatore da Silvia Buonvuomo sua sorella. Ordinò in oltre, che lasciando Bartolomeo figli, fossero li maschi preferiti col peso di dotar le femine, & masculis non extantibus soccedessero le femine col medelimo vincolo, e fedecommesso, e successivamente li di loro descendenti in perpetuum & in infinitum, ma sempre colla legge di dover'essere soltanto usufruttuari, e nel caso, che si estinguesse la linea degl'eredi, e successori della casa di Buonvuomo, e passasse l' eredità a quei di casa Russo, e di Costanzo, e loro eredi, volle, che uno almeno di essi assumesse il cognome di Buonvuomo, e si servisse del suggello, ed insegna della sua casa, ed estinguendosi alla persine tutta la linea di Buonvuomo, tanto descendente, quanto transversale, volle, che de'beni sudetti se n'erigesse un pio Monte perpetuo nella Città di Pozzuoli, con aver strettissimamente vietata l'alienazione de' Audetti beni, affinche rimanessero perpetuamente nella famiglia, perche voles, che si offervasse il fedecommesso, e vincolo in perpetuum. Accadde il caso, che Bartolomeo erede istituito lasciò tre figli Langellotto, Giaçobe, e Giulio, juniore, de quali, Giacobe fu catato con Terefa Fornaro, colla quale procreò più figli, li quali però nel contagio dell'anno 1676, in pupillar età con Giulio, e: Langellotto loro Zij morirono senz'a ver lasciati figli, o altri descendeti. Nacque la disputa per questi particolari beni tra Teresa Fornaro Madre delli estinți Pupilli con Gennaro, e Marc'Antonio Russo figli di Vittoria di Buonvuomo chiamata dal Testatore non sol essa, ma li suoi Eredi, e successori, e tutto che costoro in virtù del sedecommesso ordinato da Giulio Seniore aveano ottenuta dalla Corte di Pozzuoli l'immissione sopra tre Territori, introdottasi la caosa nel S. C. da Teresa Fornaro erede dichiarata de'figli Pupilli, per l'immissione, ed estinzio ne del fedecommesso, su dal S. C. deciso a prò della madre pet l'estinzione del sedecommesso; tuttoche per l'esistenza per Gennaro, e Marc' Antonio Russo si sosse impegnato il Consiglier Gioseppe di Rosa, sostenendo, che non sol per l'espressa volontà del Disponente, ma per l'evidentissime conjetture vedeasi stabilito un perpetuo agnatizio fedecommesso non sol tra descendenti, ma da linea a linea, at bong conserverentur in familia, dal che doveasi recedere

dalla massima, e dal cons. 21. di Oltrad., e presumersi sempre repetito il sedecommesso, & in perpetuum, come dal Testatore veniva ordinato. Fuit decisum contra allegata com' egli stesso attesta.

Non di minor riflessione è la decisione a due Ruote riferitaci pe 'l seguente caso dal Reggente Rovito nel rons. 34. tom. 1. Paulo di Priolo istituì eredi quattro figli maschi, quali sostituì reciprocamente & ad irvicem quandocumque sine filiis decessissent, e se tutti morissero senza figli li sostituì li più prossim' in grado della linea mascolina della casa, e famiglia di Prioli, acciò l'eredità passasse in perpetuum a più prossimi della linea mascolina di detta casa. Fu l'eredità adita, indi se ne passò all'altra vita uno degli eredi istituiti, con aver istituito suo crede un suo figliuolo, a cui pupillarmente & quandocumque su sostituita la pia Congregazione de'Chierici Regolari, alla quale essendosi fatto luogo per la morte di detto Pupillo, nacque la disputa, per una massaria rimasta nella di lui eredità, tra Vittoria de Prioli la più prossima della famiglia di Paolo fedecommittente, che credea esser espressamente chiamata al fedecommesso ordinato da Paulo de Prigoli, e credea, che la volontà del Disponente fosse espressa per quelle parole. Ita & aliter quod dian hareditas transeat in perpetuum propinquioribus de linea masculina dicta domus. Le conjetture eran gravissime: perche si trattava della disposizion d'un Ascendente, dal qual'erasi contemplata l'agnazione, e che in perpetuum li beni passasfero all'agnati, li figli tra di loro reciprocamente sostituti colla qua ·lità masculina, v'era il progresso a più gradi di sostituzioni, e considerata l'estination della linea, in maniera che sembrava chiara la vo-Iontà del Disponente, d'essersi stabilite un'assoluto, e perpetue sedecommesso, e di doversi aver per repetito il gravame non solo ne'figli post in condizione, ma per tutti coloro, che avrebbero composta la linea, e pure il S. C. giudicò per l'estinzion del sedecommesso, e che non si davea recedere dal cons. ar. di Oltrad., e presumere repetito il vincolo del fedecommesso, e su decisa la caosa a pro della Congregazione de Chierici Repolari nemine nefragante de Configlieri delle due Ruote, come attesta il Reggente Rovito nel citato cons. 34. fuit judicatum in fuvorem Regularium junctis Confiliariis duarum aularum nemine, ut fertur, refragan e.

Come nel prospetto delle sode massime legali canonizate da tante giudica ture può adesso rivocassi di conscoversia nel caso nostro, ove sempre ci convien ripetere, siam sontani da contemplazion d'agnazione, da rec proca sustituzione, chiamate le semine con ordine di successione senza verun peso, invitate D.Gelsomina, e D. Teresa, ed a Scipione sostituite condizionatamente, non procreando Scipione sigli? eh ch'è

vanità il pretenderlo.

Non s'adattano al caso nostro le decisioni, che dal dotto Avvocado di

D. Gelsomina si sono allegat'a suò prò.

Nella dec. 108. di Capyc. si trattò, che Francesco Marramaldo Padre di Giacomo Antonio, ed Antonio, prelegò ad Antonio le case dove egli abitava cum bac conditione che durante la sua vita non potesso alienarle, vendere obbligarle, dividerle, ne trasserirle in extraneum,

e mo-

e motendo senzeredi mascolini ex suo corpore descendenti, che te sui dette case susseredi Giacomo-Antonio, ritrovandosi vivente, o del suo siglio primogenito indi soggiunsenta quod distà Domus non exeant de domo de Marramalis. La disputa nacque, perche Gios Battista siglio d'Antonio volca vendere ad estrate i le centate case: credea estinto ogni vincolo per aver Antonio Iasciati sigli: li su contrastata la vendita da Francesco primogenito di Giacomo. Dal S. C. su deciso che non potenni le case alienare, perché tuttavia duravanti sedecommesso: ma per qual ragione? non per altro, che per la clausola ita quad dista Domas non exeant de domo de Marramalis come reserisca lo stesso Gapyc. Fuit votatum per omnes, quod distam fideicommissami adbue duret, ut so Baptista non posse al ienare, per clausolam illumi ita quod dista domus dec.

Questa decisione è contraria alle magnische D. Teresa, e D. Gelsomina, perche se non vi sosse stata quella clausola, su la quale s'appoggio la decisione, sebben trattavasi della disposizione d'un Avo, dal quale era stata contemplata l'agnazione per aver posti in condizione i maschi soltanto d'Antonio, ed in mancanza di questi il primogenito di Giacomo Antonio; pure, per aver Antonio lasciati maschi si sarebbe riputato essinto ogni vingolo. E chi non vede che questa decisio:

ne favorisce la nostra caosa?

Tampoco fa per il nostro caso, quello scrisse il Reggente Rovit nel consi 80 per la caosa di Galiano, per la quale, dal dotto Contradittore gratis s'asserisce essersi decisa per l'esistenza del fedecommesso, quando il Reggente Rovit, nel conf. 81, attesta, che riferitali la caosa dal Configlier de Ponte, dal S. C. fu ordinato, che le parti la compromettessero; Ma se si fosse determinata, dovea certamente giudicarsi per il fedecommesso, non già a forza di conghietture, ma per l'espres sa volontà della Testatrice, come si legge dal fatto, che si posta trascritto dal Reggente de Rosa nella sua prattica nel cit. cap. 4. num. 206. e sui Galiano de Galiano avendo tre Fratelli Gio: Tomaso, Gio: Lonardo, è Paduano, tutti e tre istitul eredi, volle però, che una massaria detta Paduano si dasse a colui; a cui più avesse savorito la forte ; é comando ; che mancando poi quello , a cui era toccata per sorte senza prole legitima, fusse dell'altro fratello, o dell' altro maschio, perche volea, che sempre fosse d'un maschio della famiglia Galiano, se ci susse, e non essendoci maschio, chiamo le femine descendenti da Paduano altro fratello. Toccò la massaria in sorte a Gio: Tomaso, ed essendo costui morto senza prole legitima, in virtù dell'espressa chiamata toccò a Gio: Lonardo, il quale restò Annibale suo figlio; nella morte di costui, senza figli maschi, nacque la disputa tra una femina discendente da Paduano chiamata Galiana espressamente dalla Testatrice chiamata; e la figlia d'Annibale: questa veniva certament' esclusa, perche la volontà del Disponente era espressa, che pervenendo la massaria all'altro fratello vi succedesse il figlio maschio, perche volea, che fusse stato sempre d'un maschio ed in mancanza del maschio, espressamente chiamò le semine di Paduano:

Se

Se si fusse fatto il caso: che Gior Tomaso fusse morto con prole legitima, allora potea entrare la disputa, e certamente si sarebbe decisa per l'esclusione del sedecommetto. Quindi questa decisione non ejapplicabile al caso nostro.

La somma della caosa è questa. Il fedecommesso da Pietro Ferrari per i due poderi fu mero controvenzionale, che non esclude la successione intestata, della quale si tratta. Qualora potesse estendersi a fedecommesso assoluto, su per i figli di Scipione, e condizionato per le magnifiche Attrici, per le quali non essendosi purificata la condizione non anno veruna azzione. Sono terminate le nostre suppliche per D. Eleonora Oriolo; Conosciamo bene; che in una caosa pur troppo chiara a prò della nostra Cliente ci siamo troppo dilungati; Ma essendosi tanti articoli risvegliati, ci è convenuto esaminarli, anche ripetendo le stasse cose per non appartarci dal buon aviso di Plinio, che nella lettera 20. scrisse: Sapè mibi disputatio est cum quodam do-So bomine, & perito, cui nil aque in causis agendis, quam breasitas placet, quam ego custo diendam esse conficeor, si causa permittat, alia. quin pravaricatio est. Pravaricatio enim est cur sm, & breviser attingere ea, quæ sunt inculcanda, & repetenda. Catera suppleant &c. 1 not the history of the leading

Napoli 14. Giugno 1752.

Biaso di Fiore.

3 (U. 7: 5 👊 11)

to the designant of the property of the control of

VENTO 352